



COMUNE DI LATINA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI LATINA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29.04.2021



SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 1 - Finalità delle norme	6
Articolo 2 – Premessa	6
Articolo 3 – Definizioni	6
Articolo 4 - Competenze	10
Articolo 5 - Responsabilità	11
Articolo 6 - Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria	11
Articolo 7- Atti a disposizione del pubblico	11
Articolo 8 - Servizi gratuiti e a pagamento	12
TITOLO II – POLIZIA MORTUARIA	13
CAPO I- ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E TRATTAMENTI CONSENTITI	13
Articolo 9 - Adempimenti conseguenti il decesso: denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte	13
Articolo 10 - Trattamenti consentiti e osservazione delle salme	14
Articolo 11 - Dichiarazione di morte	14
Articolo 12 - Denuncia della causa di morte	14
Articolo 13 - Accertamento necroscopico	15
Articolo 14 - Referto all’Autorità giudiziaria	15
Articolo 15 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane	15
CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	16
Articolo 16 - Termini di osservazione	16
Articolo 17 - Modalità di osservazione	16
Articolo 18 - Depositi di osservazione ed obitori	17
Articolo 19 - Sale del commiato	17
Articolo 20 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento	17
Articolo 21 - Riscontro diagnostico	18
Articolo 22 - Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza	18
Articolo 23 - Prelievi per trapianti terapeutici	19
Articolo 24 - Imbalsamazione e tanatoprassi	19
CAPO III - FERETRI	19
Articolo 25 - Deposizione del cadavere nella cassa	19
Articolo 26 - Verifica e chiusura feretri	19
Articolo 27 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	20
Articolo 28 - Piastrine di riconoscimento	21
CAPO IV - AUTORIZZAZIONI	21
Articolo 29 - Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione	21
CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI	21
Articolo 30 - Norme generali per i trasporti	21
Articolo 31 - Riti religiosi	21
Articolo 32 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	22
TITOLO III - CIMITERI	23
CAPO I - CIMITERI	23
Articolo 33 (Disposizioni generali – vigilanza)	23

Articolo 34 – Registro delle Sepolture	23
Articolo 35 - Annotazioni nel registro delle sepolture.....	23
Articolo 36 - Scadenziario delle concessioni.....	24
TITOLO IV - ATTIVITÀ FUNEBRE E SALE DEL COMMiato	25
CAPO I - SEPOLTURE GRATUITE	25
Articolo 37 - Forniture gratuite delle casse o delle sepolture	25
CAPO I - ATTIVITÀ DI POMPE FUNEBRI	26
Articolo 38 - Attività di pompe funebri	26
Articolo 39 - Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative	26
Articolo 40 - Tutela e salvaguardia dei lavoratori. Formazione professionale.....	27
Articolo 41 - Dotazione organica, dei mezzi e delle rimesse	28
Articolo 42 - Orari e modalità per l'attività funebre	28
Articolo 43 - Tutela del dolente e della concorrenza.....	28
Articolo 44 - Provvedimenti sospensivi dell'attività funebre	29
CAPO II - TRASPORTO FUNEBRE	29
Articolo 45 - Definizione ed effettuazione del trasporto funebre	29
Articolo 46 - Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza.....	30
Articolo 47 - Definizione ed effettuazione del trasporto di salma	31
Articolo 48 - Flusso informativo per trasporto di salma.....	31
Articolo 49 - Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere	32
Articolo 50 - Flusso informativo per trasporto di cadavere.....	33
Articolo 51 - Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse.....	33
Articolo 52 - Precauzioni igienico sanitarie, per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive	33
Articolo 53 - Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi	35
Articolo 54 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	35
CAPO III - SALE DEL COMMiato	36
Articolo 55 - Sale del commiato	36
CAPO IV - TRATTAMENTI SUL CADAVERE	37
Articolo 56 - Imbalsamazione	37
Articolo 57 - Riscontro diagnostico ed autopsia.....	37
Articolo 58 - Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parte di cadavere	37
TITOLO VI - PIANO CIMITERIALE COMUNALE	38
CAPO I - CIMITERI COMUNALI.....	38
Articolo 59 - Elenco cimiteri Comunali	38
Articolo 60 - Disposizioni generali.....	38
Articolo 61 – Approvazione del Piano Cimiteriale Comunale.....	38
Articolo 62 - Disposizioni generali – Vigilanza	39
Articolo 63 - Reparti speciali nel cimitero.....	39
Articolo 64 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	39
Articolo 65 – Campi di inumazione	39
Articolo 66 - Campo bambini	40
Articolo 67 - Ossario e cinerario comune – giardino delle rimembranze.....	40
Articolo 68 - Ammissione nei cimiteri comunali.....	40
Articolo 69 - Soggetti titolari del diritto di disporre per la sepoltura	41

Articolo 70 - Deposito per feretri	42
Articolo 71 - Concessione provvisoria	42
Articolo 72 - Inumazione	42
Articolo 73 - Lapidi, cippi e arredi tombali	43
Articolo 74 - Tumulazione	43
Articolo 75 - Obblighi del concessionario	44
Articolo 76 - Morte del concessionario	44
Articolo 77- Tipologie, Durata, Rinnovo e Proroga	45
Articolo 78 - Campi di inumazione	45
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	45
Articolo 79 - Esumazioni	45
Articolo 80 - Esumazioni ordinarie	46
Articolo 81 - Esumazioni straordinarie	46
Articolo 82 - Estumulazioni	47
Articolo 83 - Estumulazioni ordinarie	47
Articolo 84 - Estumulazioni straordinarie	48
Articolo 85 - Oggetti da recuperare	48
Articolo 86 - Disponibilità dei materiali	48
CAPO V - CREMAZIONE	49
Articolo 87 - Autorizzazioni alla cremazione di cadaveri	49
Articolo 88 - Affidamento e dispersioni di ceneri	51
Articolo 89 - Modalità di conservazione delle ceneri	51
Articolo 90 - Luoghi di dispersione delle ceneri	52
Articolo 91 - Senso comunitario della morte	52
Articolo 92 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri	52
Articolo 93 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri	53
Articolo 94 - Deposito provvisorio dell'urna cineraria	53
Articolo 95 - Misure dell'urna e nicchia cineraria	53
CAPO VI - ANIMALI DI AFFEZIONE	53
Articolo 96 - Sepoltura	53
CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI	53
Articolo 97 - Orario	53
Articolo 98 - Disciplina dell'ingresso	54
Articolo 99 - Divieti speciali	54
Articolo 100 - Sanzioni	55
Articolo 101 - Riti funebri	55
Articolo 102 - Lastre, lapidi, epigrafi, monumenti e ornamenti	55
Articolo 103 - Manutenzioni delle sepolture private	55
CAPO VIII - RINUNCE	55
Articolo 104 - Rinuncia e trasferimento di sepolture	55
CAPO IX - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	56
Articolo 105 - Revoca	56
Articolo 106 - Decadenza	57
Articolo 107 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza	57

Articolo 108 - Estinzione	58
TITOLO VI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	59
Articolo 109 - Imprese e lavori privati	59
Articolo 110 – Irrintracciabilità del concessionario della sepoltura o dell'avente titolo	59
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	59
Articolo 111- Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	59
Articolo 112 - Norme transitorie	59
Articolo 113 - Abrogazione di norme	60

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità delle norme

1. Le norme del presente regolamento sono conformi alle disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1892, n. 448, al Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, delle disposizioni di cui al DPR n. 285 del 10.09.1990 e successive integrazioni, nonché alle circolari del Ministero della sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, alla Legge n. 130 del 30.03.2001, al Decreto del Ministero della Salute del 09.07.20200 e al DPR n. 254 del 10.07.2003 e alla LRL n. 4 del 28/04/2006 nonché ad ogni altra normativa vigente in materia e sono finalizzate a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici, alla cremazione e comunque relative a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Nel caso in cui si rendesse opportuno modificare uno o più articoli del presente Regolamento, sarà necessaria una deliberazione del Consiglio comunale.
2. Il complesso delle norme contenute nel presente Regolamento è diretto alla generalità dei cittadini, alla Pubblica Amministrazione, al/ai gestore/i del servizio cimiteriale incaricati direttamente dall'Ente locale, alla cittadinanza, agli operatori privati - addetti al trasporto e alla costruzione di monumenti funebri oltre a tutte le attività e servizi ordinati dai cittadini.

Articolo 2 – Premessa

1. Ai fini del presente regolamento nell'ambito:
 - **necroscopico** sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune (quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico – sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio), sia dal Servizio sanitario regionale (quali il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica);
 - **funebre** sono ricomprese le attività di trasporto dei feretri, i servizi forniti dalle strutture dall'ultimo commiato, nonché i servizi ad essi connessi;
 - **cimiteriale** è ricompreso l'insieme delle attività e dei servizi per la gestione del patrimonio demaniale (concessione d'uso di spazi, aree, loculi, tumuli, fosse, etc.), per la cremazione, per la sepoltura dei defunti, per il funzionamento del cimitero (pulizia, raccolta fiori, verde, etc.), nonché ogni altra attività e/o servizio a tariffa o corrispettivo richiesto dall'Utenza;
 - della **polizia mortuaria** vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Articolo 3 – Definizioni

1. Di seguito vengono riepilogati tutti i termini e le espressioni che afferiscono alla materia cimiteriale, con indicazione del significato in modo da rendere più chiara la lettura delle norme che formano il presente Regolamento:
 - **addetto al trasporto funebre**: persona fisica titolare o dipendente, incaricata del pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto dei feretri;
 - **animali di affezione**: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
 - **attività di pompe funebri**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le

seguenti prestazioni:

disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su delega dei familiari; vendita di casse ed altri articoli funerari;

- **trasporto di cadavere**, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero, al crematorio, ed ogni altro spostamento del cadavere nei limiti e con le disponibilità previste dal DPR n. 285/90;
- **auto funebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- **avente titolo ad agire (o avente causa)**: persona fisica, ovvero più persone fisiche, che per successione legittima o testamentaria sono titolate ad agire in nome e per conto del defunto;
- **autopsia**: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- **bara o cassa**: cofano destinato a contenere un cadavere;
- **cadavere**: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- **camera mortuaria**: vedere “**deposito temporaneo**”;
- **campo delle ceneri**: ovvero “**giardino della memoria**”. Vedere “**giardino della memoria**”;
- **campo di inumazione**: area adibita alle sepolture in fossa;
- **canopo**: elemento a stele fuori terra per contenere urne cinerarie avente caratteri architettonici di monumentalità;
- **cappella**: ovvero chiesa, luogo di culto interno al cimitero;
- **cappella gentilizia**: piccolo ambiente, generalmente fuori terra, destinato alla sepoltura degli appartenenti ad una famiglia intesa come ascendenti e discendenti in linea retta del concessionario, oppure appartenenti ad un ordine religioso, ad una congregazione, ad una confraternita;
- **cassetta ossario**: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- **cassone in zinco**: cassone con il quale si procede al rivestimento esterno di un feretro. È impiegato per il ripristino delle condizioni di ermeticità del feretro o cassa nel caso in cui si verificano fenomeni di percolazione dei liquidi cadaverici dal feretro;
- **celletta cineraria**: ovvero nicchia cineraria o cinerario: luogo destinato alla conservazione del contenitore di ceneri, ovvero dell'urna cineraria;
- **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi - conservativi;
- **chiesa**: ovvero cappella, luogo di culto interno al cimitero;
- **cimitero**: luogo sacro di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la comunità locale;
- **cofano per trasporto salma**: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- **cofano di zinco**: rivestimento, interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- **colombario o loculo o tumulo o forno**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette ossario, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi - conservativi;
- **concessione di sepoltura cimiteriale**: atto con il quale il Comune, ovvero il gestore del cimitero, costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale.
- **contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi**: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi - conservativi;
- **cremazione**: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche

riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi – conservativi, di ossa o di prodotti da estumulazione o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi – conservativi;

- **crematorio**: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi - conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **cripta**: o tomba - luogo interrato costruito per la sepoltura in loculi (tumulazione), con due o più posti e pietra tombale a chiusura;
- **decadenza di concessione cimiteriale**: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario o per altre cause previste nel presente regolamento;
- **deposito mortuario**: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi - conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione ovvero di feretri esumati o estumulati per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **deposito di osservazione**: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- **deposito temporaneo – camera mortuaria**: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette ossario, in attesa della sepoltura o della cremazione, ovvero per l'esposizione delle salme prima della sepoltura o della cremazione;
- **dispersione**: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- **esiti di fenomeni cadaverici trasformativi - conservativi**: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
- **estinzione di concessione cimiteriale**: cessazione della concessione alla naturale scadenza temporale;
- **estumulazione**: apertura di un loculo ed estrazione del feretro precedentemente tumulato;
- **estumulazione ordinaria**: l'estumulazione eseguita alla scadenza naturale della concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione;
- **estumulazione straordinaria**: l'estumulazione eseguita prima della scadenza naturale della concessione;
- **esumazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- **esumazione ordinaria**: l'esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione;
- **esumazione straordinaria**: l'esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- **feretro**: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- **fossa**: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- **gestore di cimitero**: soggetto che eroga il servizio cimiteriale in loco, indipendentemente dalla forma di gestione;
- **giardino delle rimembranze**: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri**: soggetto esercente l'attività funebre;
- **inumazione**: sepoltura di feretro in terra;
- **irrintracciabilità o irreperibilità**: si verifica quando quando il comune o il gestore del cimitero non dispongano, ai propri atti, i nominativi e gli indirizzi dei soggetti titolari della sepoltura;
- **loculo**: vano di adeguate dimensioni nel quale viene collocato un feretro, una o più urne, una o più cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni

- cadaverici trasformativi/conservativi, in funzione delle capacità;
- **loculo areato:** loculo realizzato con soluzioni tecniche o costruttive tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere;
 - **medico curante:** medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico – terapeutico preliminare al decesso;
 - **necroforo o addetto alle attività cimiteriali:** persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre all'interno del cimitero, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - **nicchia cineraria o cinerario:** luogo destinato alla conservazione di ceneri (vedere celletta cineraria);
 - **obitorio:** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire un cadavere, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
 - **operatore funebre o addetto all'attività funebre:** persona titolare o dipendente di agenzia di pompe funebri che effettua il trasporto, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - **ossa:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
 - **ossario:** cella destinata esclusivamente a contenere urne con ossa di una salma raccolte nell'apposito contenitore o cassetta;
 - **ossario comune:** luogo destinato alla raccolta e conservazione indistinta di ossa;
 - **revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità ovvero di interesse pubblico;
 - **registro del cimitero:** registro previsto dagli artt. 52 e 53 del DPR 285/90e ss.mm.ii.;
 - **revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico;
 - **riscontro diagnostico:** accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
 - **sala del commiato:** luogo dove mantenere, prima della sepoltura, una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
 - **salma:** corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
 - **sepoltura:** il seppellimento di spoglie mortali o anche l'indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento quale fossa, loculo, tumulo, tomba.
 - **sostanze biodegradanti:** prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi - conservativi;
 - **spazi per il commiato:** luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
 - **tanatoprassi:** processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
 - **tomba:** luogo adibito alla sepoltura di uno o più cadaveri attraverso inumazione o tumulazione;
 - **tomba di famiglia:** sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette ossario e di urne cinerarie;
 - **traslazione:** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
 - **trasporto di cadavere:** trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale qualificato. Nella nozione sono

compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

- **trasporto di salma:** trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- **tumulazione:** sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba, tomba di famiglia, di feretro, cassette ossario o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **urna cineraria:** contenitore di ceneri.
- **sepoltura monumentale:** sepoltura a cantera e/o a colombario interrate e/o fuori terra, destinate a persone in vita e a persone già defunte, generalmente appartenenti alla stessa famiglia, aventi caratteristiche di ubicazione e architettoniche di particolare pregio, tale da renderle monumentali;

2. Acronimi

• Autorità Giudiziaria	AG
• Azienda Sanitaria Locale	ASL
• Bonifico bancario (pagamento)	BB
• Bonifico postale	BP
• Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267	T.U.E.L.
• Mediante Avviso (pagamento)	MAV
• Piano di Governo del Territorio	PGT
• Piano Cimiteriale Comunale	P.C.C.
• Point of Sale (punto di vendita)	POS
• Posizione Organizzativa	PO
• Posta Elettronica Certificata	PEC
• Unità Operativa	U.O.
• Piano Regolatore Cimiteriale	P.R.C

Articolo 4 - Competenze

1. Le competenze dello Stato, della Regione, dell'A.S.L. e del Comune sono specificate nelle norme statali, regionali e regolamentari vigenti.
2. Ulteriori competenze aggiuntive del Comune e dell'A.S.L., quale supporto al Comune per motivi igienico sanitari, sono specificate dal presente regolamento e dai provvedimenti da esso scaturenti.
3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco o suo delegato, quando agisce quale Ufficiale di Governo o Autorità sanitaria locale, nonché dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del TUEL e dell'articolo 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, avvalendosi, ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico-sanitari, della competente A.S.L. ovvero del medico legale convenzionato per tutte le funzioni non più svolte dalla stessa ASL, ai sensi della Deliberazione della G.R. del Lazio del 28/09/2007, n. 737.
4. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL (articoli 31, 112, 113 e 114), compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL oppure da medico legale convenzionato per tutte le funzioni non più svolte dalla stessa ASL, ai sensi della Deliberazione della G.R. del Lazio del 28/09/2007, n. 737.

5. La gestione e la manutenzione dei cimiteri comunali possono essere affidate dal Comune di Latina a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività di pompe funebri è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
6. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla normativa vigente e dal presente atto, con il regolamento di cui all'art. 89 del TUEL.

Articolo 5 - Responsabilità

1. Il Comune, o terzo incaricato, cura che all'interno dei cimiteri comunali siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 6 - Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria

1. Fanno parte integrante del presente regolamento, oltre le disposizioni degli articoli 337 e seguenti del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, come modificate e integrate dai provvedimenti vigenti, tutte le altre disposizioni contenute nelle altre leggi statali che di seguito si richiamano:
 - D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
 - D.P.R. 03/11/2000, n. 396;
 - L. 28/02/2001, n. 26;
 - L. 30/03/2001, n. 130;
 - D.P.R. 15/07/2005, n. 254;
 - Legge Regionale n. 4 del 28.04.2006;
 - Deliberazione della G.R. del Lazio del 28/09/2007, n. 737;
 - Deliberazione del C.C. n. 5 del 20/02/2020 di approvazione del *Regolamento comunale per la cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri*.
2. Integrano il presente regolamento le specifiche modalità di gestione e/o le pattuizioni contenute negli atti convenzionali/contratti approvati dall'Ente in caso di gestione esterna, a condizione che esse non contrastino con le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7- Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei cimiteri è tenuto il registro delle sepolture su supporto cartaceo e informatico che è a disposizione di chiunque possa averne interesse. Il registro delle sepolture deve essere tenuto in **duplice esemplare**, nonché compilato cronologicamente dagli addetti al fine di fornire informazioni sui defunti e sulle sepolture cimiteriali secondo quanto stabilito agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90 e s.m. e i.
2. Il gestore del cimitero deve garantire ai dipendenti comunali incaricati l'accesso da remoto al data base del registro delle sepolture, ossia la mera consultazione dei dati relativa alla sepoltura: n. loculo, dati anagrafici della salma/salme occupanti, dati anagrafici dell'avente titolo della concessione; pagamenti effettuati.
3. Nel registro cimiteriale, in caso di malattia infettiva diffusiva, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto malattia infettiva apponendo apposito codice indicato dall'Autorità Sanitaria.
4. Sono tenuti ben visibili al pubblico e consultabili presso gli uffici dei servizi cimiteriali i provvedimenti comunali concernenti:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (di ogni cimitero);

- b) il presente regolamento e le sue eventuali modifiche;
 - c) tabelle dei prezzi di concessione in vigore;
 - d) registro del cimitero;
 - e) Carta dei Servizi, compresa di modulistica per eventuali reclami e/o segnalazioni;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 07/08/1990, n. 241 e ss. mm. ii.
5. Altri atti a disposizione del pubblico:
- g) copia del Piano Regolatore Cimiteriale e suoi aggiornamenti;
 - h) elenco delle sepolture la cui concessione è in scadenza;
 - i) riferimenti e recapiti telefonici delle unità organizzative di gestione del Servizio Cimiteriale;
 - j) riferimenti e recapiti telefonici dei referenti comunali.

Articolo 8 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. I servizi di interesse pubblico indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento, sono gratuiti, ossia a carico del bilancio comunale.
2. Tra i servizi gratuiti a carico del bilancio comunale sono ricompresi servizi espletati a favore di:
 - salme di persone rinvenute nel territorio comunale (pubblica via, in locali o spazi pubblici, ed altro) e nullatenenti e/o non identificate;
 - salme di persone rispetto alle quali è stato accertato il disinteresse dei familiari ai sensi dell'art. 37 del presente Regolamento;
 - salme di persone in stato di indigenza certificato dai servizi assistenziali del Comune, aventi in vita la residenza nel Comune di Latina.
3. Ove ricorrano le tre fattispecie sopra individuate il Comune provvederà alla fornitura dei seguenti servizi correlati alla sepoltura gratuita:
 - il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - l'uso del deposito mortuario;
 - il recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri;
 - la fornitura della cassa, la concessione della sepoltura ed in alternativa la tumulazione, l'inumazione o anche la cremazione;
 - il deposito delle ossa in ossario comune;
 - la dispersione indistinta delle ceneri all'interno del cinerario comune.
4. Tutti gli altri servizi o forniture sono sottoposti al pagamento delle tariffe o corrispettivi stabilite dal competente Organo comunale.
5. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del TUEL, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

TITOLO II – POLIZIA MORTUARIA

CAPO I- ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E TRATTAMENTI CONSENTITI

Articolo 9 - Adempimenti conseguenti il decesso: denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte

1. In caso di morte di una persona è d'obbligo avvisare l'Ufficiale di Stato Civile, secondo quanto specificato all'articolo 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e all'articolo 72 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) e secondo i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente.
2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni secondo la normativa vigente. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
3. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla competente autorità sanitaria.
4. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.
5. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o il suo sostituto certifica la causa del decesso, secondo le procedure previste dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5.
6. L'accertamento di morte è effettuato:
 - dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
 - dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;
 - dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.
7. L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.
8. L'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396, si accerta della morte per mezzo di medico incaricato delle funzioni di necroscopo e autorizza, in relazione a tale accertamento, salvo i casi di impedimento giudiziario, a seconda dei casi, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
9. In applicazione dell'articolo 3 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, ogni medico intervenuto è tenuto a denunciare alle Autorità competenti l'esistenza di indizi di morte dovuta a reato o di morte violenta.
10. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del codice penale, ove dalla certificazione o dalla scheda sulle cause di morte sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso deve darne immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 396/2000. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri di cadavere si applicano l'articolo 5 e il comma 2 dell'articolo 6 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
11. Per i nati morti si applica l'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
12. Per i prodotti abortivi si applica l'articolo 7, comma 2, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
13. Per le parti anatomiche riconoscibili si applica l'articolo 3 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254.

Articolo 10 - Trattamenti consentiti e osservazione delle salme

1. L'osservazione delle salme è svolta, fino all'accertamento di morte, da chi ne ha titolo o ne è incaricato dalla famiglia, nei luoghi consentiti di cui al successivo articolo 17 del presente regolamento.
2. Dopo l'accertamento della morte il cadavere potrà essere chiuso nella cassa, inumato, tumulato o cremato, trascorso il periodo di osservazione ordinariamente fissato o quello ridotto, nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. L'accertamento della morte con metodo strumentale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 22/08/1994, n. 582, autorizza il medico necroscopo a consentire la conservazione refrigerata del cadavere, il riscontro diagnostico o l'autopsia, i trattamenti conservativi chiesti dai familiari.
4. Nel caso di cadaveri portatori di una malattia infettiva o di radioattività sono vietati i trattamenti conservativi di imbalsamazione e tanatoprassi.
5. Nel caso di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso procede ad informare persone od enti ed istituzioni che se ne potrebbero fare carico onde provvedere al pagamento del feretro e della sepoltura.
6. Il Comune con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'adozione delle tariffe, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché vengano quantificati l'onere per l'Amministrazione Comunale ed i mezzi di copertura.
7. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
8. Eventuali servizi comunali – anche gestiti da terzi - che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di particolari convenzioni con i comuni interessati con fissazione dei relativi prezzi.

Articolo 11 - Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto e in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende anche ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è fatta compilando l'apposito modulo dell'Ufficio di Stato Civile, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti, essa è firmata dal dichiarante.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o altra persona delegata dalla rispettiva Amministrazione.

Articolo 12 - Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante, ed in sua assenza il medico che ne assume le funzioni, deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco o suo delegato della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Salute, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica al quale la scheda viene poi trasmessa.
2. Tale scheda ha finalità sanitario – statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria (AG) o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R., 10 settembre 1990, n. 285.

5. Qualora al defunto fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui al D.Lgs. n. 230/1995.
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente servizio dell'ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Articolo 13 - Accertamento necroscopico

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'AG, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non oltre le ventiquattro ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 15, comma 2. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 08.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso.
2. Esso ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente ASL.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; le medesime funzioni sono svolte dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato per i decessi in strutture residenziali, socio-sanitarie o socio-assistenziali; al Sindaco o suo delegato vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
5. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco o suo delegato, udito il competente servizio della ASL, può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.

Articolo 14 - Referto all'Autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi, il rilascio del nulla osta al seppellimento spetta all'A. G.
3. Parimenti il Sindaco o suo delegato, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'AG ed a quella di Pubblica Sicurezza (PS).

Articolo 15 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco o suo delegato che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'AG, a quella di PS e all'ASL. Inoltre, l'ASL deve provvedere all'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla Autorità Giudiziaria alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.
2. Il recupero di salme accidentate/rinvenute su pubblica via e/o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, nel territorio del Comune di Latina, è un servizio istituzionale e perciò spetta al Comune, che lo esercita a titolo gratuito, tramite affidamento a terzi nei modi di legge.
3. Detto servizio riguarda:
 - le salme accidentate e/o rinvenute sul territorio comunale dal luogo di decesso all'obitorio comunale;
 - le salme per cui si attua il trasporto funebre su disposizione dell'Autorità Giudiziaria dal luogo di decesso al luogo indicato dall'Autorità Giudiziaria medesima.

4. Il Comune tramite l'Ufficio Sanità, individuerà un'impresa a cui affidare il servizio di trasporto delle salme sopra indicate tramite le procedure previste dal D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. L'impresa assegnataria ha l'obbligo di effettuare il suddetto servizio in qualsiasi momento si rendesse necessario, compresi tutti i giorni festivi.
6. L'impresa aggiudicataria potrà essere attivata:
 - su chiamata della Polizia Municipale nel caso di salme accidentate e/o rinvenute in altri luoghi sul territorio aperto comunale;
 - su disposizione dell'Autorità Giudiziaria per salme rinvenute in altri luoghi del territorio comunale.
7. L'impresa che effettua il servizio si assume tutte le spese, i rischi e le responsabilità civili e penali derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo, anche sotto il punto di vista fiscale ed assicurativo.
8. Dopo l'espletamento di ogni singolo intervento l'Ufficio Sanità provvederà alla liquidazione delle fatture che verranno emesse, previa attestazione di regolarità del servizio svolto da parte del comando di Polizia Municipale.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a tutte le norme nazionali e regionali disciplinanti questa materia.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 16 - Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in cassa o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto in caso:
 - di morte per decapitazione o maciullamento;
 - di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n. 582;
 - di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione;
 - quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco o suo delegato da parte del competente servizio della ASL.
3. Detto termine deve essere, invece, protratto fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Articolo 17 - Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione di cui al successivo articolo anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo della morte, né essere vestito, né collocato nella cassa prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, il competente servizio dell'ASL prescrive le speciali misure cautelative. In caso di pandemia, dovranno essere adottate le indicazioni e le procedure stabilite dal Governo e dal Ministero della Salute.
4. Il periodo di osservazione prevalentemente deve essere eseguito nel luogo di decesso (casa, ospedale, clinica, etc.), salvo diversa richiesta dei familiari ai sensi del successivo articolo 18.

Articolo 18 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero. Le strutture obitoriali sono istituite nell'ambito del cimitero del Comune stesso o in convenzione con altro Comune, presso gli ospedali o presso altri istituti sanitari. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco o suo delegato ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto, di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
2. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
6. A richiesta dei familiari, così come qualificati dalle norme del Codice Civile e in relazione alle strutture effettivamente istituite, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione dal luogo del decesso:
 - alla sala del commiato presso il cimitero;
 - alla camera mortuaria della struttura sanitaria;
 - alla camera mortuaria del cimitero;
 - alla abitazione propria o dei familiari.
7. I trasporti dal luogo del decesso al deposito di osservazione di cui al precedente comma sono a carico dei familiari richiedenti.
8. Il Sindaco o suo delegato per motivi di interesse pubblico e/o in caso di eventi eccezionali può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Articolo 19 - Sale del commiato

1. Per sala di commiato si intende il luogo, privo degli arredi riconducibili a fedi religiose, dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato, ovvero le celebrazioni di ultimo saluto, con spese di allestimento e rimozione a carico del richiedente l'utilizzo.
2. Presso le sale del commiato è consentita l'effettuazione delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 20 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 12, la chiusura della cassa ed il seppellimento di cadaveri e di nati morti devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme vigenti stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di parti anatomiche riconoscibili.
3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, a richiesta dei familiari sono seppelliti nel locale cimitero, previo rilascio del permesso di trasporto e di seppellimento a cura dell'A.S.L. In mancanza della richiesta di sepoltura si procede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica presso il

Tribunale territorialmente competente.

Articolo 21 - Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 del medesimo decreto.
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco o suo Delegato e da questi al competente servizio dell'ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva – diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'AG.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico della struttura che ne richiede l'esecuzione e per la quale il riscontro diagnostico viene effettuato. Eventuali spese anticipatamente sostenute dall'Amministrazione Comunale devono essere rimborsate dalla struttura che ne richiede l'esecuzione e per la quale il riscontro diagnostico viene effettuato.

Articolo 22 - Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso, i pezzi anatomici e i prodotti del concepimento possono essere utilizzati per finalità di studio, ricerca e insegnamento, secondo le modalità indicate dalla Legge 10 febbraio 2020, n. 10.
2. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterla telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalità prescritte dal comma 2. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui alla L. n. 205/2017. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 2, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
4. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
5. Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 10/2020, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente articolo.
6. L'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione al trasporto secondo le norme previste per il trasporto di cadavere, previo accertamento della volontà espressa dal defunto.
7. L'impiego dei cadaveri per gli scopi di cui al presente articolo è comunque subordinato alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990. I cadaveri di cui al presente articolo devono essere identificati con idoneo metodo di rilevazione, anche elettronico.
8. A sua volta il direttore dell'istituto universitario deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. n. 285/1990 e, eseguiti gli studi, riconsegnare i cadaveri ricomposti, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, all'incaricato del trasporto al cimitero comunale.
9. Le spese di trasporto, dal luogo del decesso alla struttura abilitata e quelle del successivo

trasporto al cimitero comunale, nonché le spese per il seppellimento, cremazione sono a carico della struttura che richiede l'utilizzo dei cadaveri, dei pezzi anatomici e dei prodotti del concepimento di cui al comma 5 del presente articolo.

10. Agli istituti universitari il competente servizio dell'ASL, può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R. la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero comunale.
11. Le eventuali relative spese (comprese quelle di trasporto e di riconsegna e riallocazione) sono a carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
12. In nessun altro caso è permesso asportare cadaveri e ossa dal cimitero comunale.
13. È vietato il commercio di cadaveri e ossa umane.

Articolo 23 - Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge Quadro 1 aprile 1999, n. 91, così come modificata dal Decreto Legge 11 dicembre 2012, n. 216.

Articolo 24 - Imbalsamazione e tanatoprassi

1. A richiesta dei familiari, così come qualificati dalle norme del Codice Civile, possono essere effettuati trattamenti di imbalsamazione che dovranno iniziare solo dopo l'accertamento della morte avvenuta per cause naturali.
2. L'autorizzazione all'imbalsamazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a seguito di richiesta da parte di medici legalmente abilitati all'esercizio della professione, che dovrà obbligatoriamente riportare il procedimento da utilizzarsi, il luogo e l'ora in cui avverrà il trattamento e la dichiarazione che la morte sia dovuta ad evento naturale.
3. All'ASL sono demandati i controlli sull'esecuzione.
4. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e nel rispetto della vigente normativa.
5. Sono vietati l'imbalsamazione e la tanatoprassi dei cadaveri portatori di radioattività e/o di malattie infettivo-diffusive.

CAPO III - FERETRI

Articolo 25 - Deposizione del cadavere nella cassa

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in cassa avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 28.
2. In ciascuna cassa deve essere racchiuso un solo cadavere; solo madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Il cadavere deve essere collocato nella cassa rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, con utilizzo di dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'ASL, a mezzo del proprio servizio competente detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 26 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura della cassa deve essere fatta ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.

737/2007 dall'incaricato dell'impresa di pompe funebri, che dovrà accertare:

- l'identità del cadavere;
 - l'avvenuto rilascio del permesso di seppellimento;
 - ove richiesto, l'autorizzazione al trasporto;
 - che le casse e i cofani abbiano le caratteristiche previste dal successivo articolo 27 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati e in relazione al trasporto.
2. Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari all'ASL territorialmente competente.
 3. All'estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti i sigilli a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.
 4. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dal soggetto individuato al comma 1 del presente articolo devono risultare da apposito verbale che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano il cadavere.
 5. Qualora il cadavere venga consegnato a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

Articolo 27 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura delle casse e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre.
2. Per il trasporto, la sepoltura, la cremazione dei feretri si osservano i requisiti di cui al D.P.R. n. 285/1990 articolo 30.
3. Per le inumazioni e le cremazioni e le tumulazioni in loculi si sono utilizzate soltanto casse di legno (artt. 68 e ss. del DPR 285/1990).
4. Per le tumulazioni in loculi stagni i cadaveri sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo (artt. 76 e ss. del DPR 285/1990).
5. Parimenti i trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 2 e comunque nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, con utilizzo di dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii..
6. Quando un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il medico legale incaricato deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, nel caso, il rinnovo e/o il rifascio della cassa.
7. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche della sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato la doppia cassa e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
8. Per ogni feretro ricevuto presso i cimiteri cittadini, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. del 28/09/2007, n. 737, l'incaricato della custodia deve acquisire specifica dichiarazione sottoscritta dall'agenzia funebre fornitrice della cassa attestante la conformità della stessa in relazione alla tipologia di destinazione indicata nel permesso di seppellimento.
9. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della impresa costruttrice.
10. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 28 - Piastrine di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica non deteriorabile, recante impressi in modo indelebile, il cognome, il nome del cadavere contenuto, le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - AUTORIZZAZIONI

Articolo 29 - Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione

1. L'Ufficiale di stato civile rilascia:
 - il permesso di seppellimento per la sepoltura (inumazione- tumulazione di cadavere o di nato morto) nei cimiteri Comunali;
 - l'autorizzazione alla cremazione di cadavere o di nato morto;
 - l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dentro o fuori dei cimiteri comunali;
 - l'affidamento dell'Urna cineraria e la relativa restituzione alla morte dell'affidatario originario.
2. L'ASL territorialmente competente autorizza:
 - l'inumazione, tumulazione, cremazione di prodotti abortivi;
 - l'inumazione, tumulazione, cremazione di parti anatomiche riconoscibili.
3. Il competente Servizio del Comun, e/o il suo delegato (concessionario o semplice gestore) autorizza:
 - la esumazione, la estumulazione e la raccolta dei resti mortali;
 - l'inumazione, tumulazione, cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi;
 - la tumulazione e la cremazione di ossa;
 - la traslazione di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, ossa, ceneri;
 - ogni altra operazione cimiteriale o attività e interventi da realizzare all'interno dell'area dei cimiteri comunali.

CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 30 - Norme generali per i trasporti

1. I trasporti di cadavere, dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti sono disposti e autorizzati dal Comune e/o dall'autorità sanitaria territorialmente competente secondo la normativa vigente.
2. I trasporti di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi, nati morti, prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane, ceneri sono autorizzati secondo le disposizioni di cui alla legislazione nazionale.
3. In ogni caso, sia che il trasporto avvenga da comune a comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono avere le caratteristiche previste al precedente articolo 26.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione.
5. L'incaricato del trasporto adempie a tutte le disposizioni di legge e regolamentari. Egli, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti che lo accompagnano al personale incaricato della sua accettazione presso il cimitero di destinazione o l'autorità competente per le dovute registrazioni e per la verifica del sigillo apposto a garanzia dell'integrità del feretro.

Articolo 31 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica e gli altri ministri di culto, di cui all'art. 8 della Costituzione,

intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento della cerimonia funebre secondo la relativa confessione religiosa.

2. Il feretro può sostare in chiesa o in altro luogo indicato dal rito religioso per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. Il trasporto di cadaveri di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con auto funebri normali, private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

Articolo 32 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. L'autorizzazione al trasporto di cadavere o di ceneri verso il cimitero di un altro Comune è rilasciata dal Sindaco o suo delegato secondo le disposizioni della legislazione nazionale vigente, a seguito di domanda degli interessati. L'autorizzazione al trasporto deve essere accompagnata dal nulla osta al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco o suo delegato del Comune nel quale il cadavere o le ceneri viene/vengono trasferito/i per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
3. I cadaveri o le ceneri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove sono accertate la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri e delle urne in rapporto alla sepoltura o allocazione cui sono destinati.
4. In caso di arrivo o partenza del feretro o dell'urna cineraria con sosta in chiesa o altro luogo di culto, posta fuori dei cimiteri comunali limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

TITOLO III - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 33 (Disposizioni generali – vigilanza)

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio di sepoltura presso i cimiteri comunali.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti, prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane in luogo diverso dal cimitero comunale, salvo le autorizzazioni di cui gli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
3. Il Comune provvede alla gestione e manutenzione dei cimiteri comunali, direttamente in economia o mediante affidamento a terzi, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli nn. 112 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'ordine e alla vigilanza il Comune provvede avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'ASL territorialmente competente.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. È di competenza del Comune e/o dell'eventuale gestore del servizio cimiteriale la programmazione delle operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Articolo 34 – Registro delle Sepulture

1. Presso il Comune di Latina, ovvero presso l'eventuale gestore del servizio cimiteriale, è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle inumazioni e delle tumulazioni. Detto registro, è tenuto anche con l'utilizzo di mezzi informatici. Ad ogni posizione nella cartografia cimiteriale corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero.

Articolo 35 - Annotazioni nel registro delle sepolture

1. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) Per le inumazioni:
 - generalità del defunto e data del decesso,
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento,
 - le generalità del concessionario della sepoltura (nome e cognome);
 - il giorno e l'ora dell'inumazione;
 - il numero arabo della fossa;
 - le operazioni cimiteriali che danno luogo a esumazione con gli estremi dell'autorizzazione e della destinazione.
 - generalità dell'agenzia di pompe funebri che ha realizzato il servizio.
 - b) Per le tumulazioni:
 - generalità del defunto o dei defunti;
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - le generalità del concessionario della sepoltura (nome e cognome);
 - il giorno e l'ora della tumulazione;
 - il numero arabo del loculo;
 - gli estremi e la durata del titolo costitutivo;
 - le eventuali variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - le operazioni cimiteriali che danno luogo ad estumulazione o a introduzione di feretri, ossa o ceneri nel tumulo con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;
 - generalità dell'agenzia di pompe funebri che ha realizzato il servizio.

Articolo 36 - Scadenziario delle concessioni

1. È istituito lo scadenziario delle sepolture a mezzo informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture presso i cimiteri comunali.
2. Il Comune e/o l'eventuale gestore dei servizi cimiteriali, predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni private in scadenza nell'anno successivo, che dovrà essere affisso presso il cimitero comunale e pubblicato sul sito internet del Comune, come previsto dall'art. 7, comma 5, lettera b).
3. Al termine della concessione/gestione da parte di operatori economici, lo scadenziario realizzato dal gestore e messo a disposizione per la consultazione da parte del Comune, dovrà rientrare nel pieno possesso dell'Ente.

TITOLO IV - ATTIVITÀ FUNEBRE E SALE DEL COMMIATO

CAPO I - SEPOLTURE GRATUITE

Articolo 37 - Forniture gratuite delle casse o delle sepolture

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone: residenti che siano indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e siano decedute nel territorio comunale o che non abbiano riferimenti parentali conosciuti.
 - a) residenti che siano indigenti od appartenenti a famiglie bisognose;
 - b) decedute nel territorio comunale per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e siano;
 - c) decedute nel territorio comunale che non abbiano riferimenti parentali conosciuti.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa di cui al punto a) è certificato dal Dirigente dell'ufficio competente in materia sociale per il tramite di apposite relazioni degli assistenti sociali comunali in attuazione alla Legge 08/11/2000, n. 328, con le procedure di cui al D. Lgs. 31/03/1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, su richiesta dei familiari, ovvero su segnalazione dell'Ufficio Servizi Comunali degli uffici del Comune interessati, od anche dell'incaricato del gestore alla custodia e accoglienza della struttura cimiteriale. L'attestazione è trasmessa agli uffici comunali competenti per i successivi adempimenti. L'onere economico conseguente è assunto dal Comune di Latina previa allocazione di specifico capitolo di spesa nel relativo bilancio comunale. Il Servizio dell'ufficio competente in materia sociale può con proprio regolamento individuare altre forme di sostegno per le spese funebri per cittadini bisognosi. In caso di appartenenza a famiglia bisognosa il Servizio Programmazione del sistema Welfare può erogare ai familiari che ne facciano richiesta un contributo ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale di Assistenza Economica, di cui alla deliberazione approvata dal Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 23 del 20/04/2011.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari di cui al punto b), comma uno del presente articolo, si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto decesso. Decorsi i primi dieci giorni solari, l'accertamento del disinteresse deve essere effettuato con attestazione degli assistenti sociali comunali in attuazione alla Legge 08/11/2000, n. 328 su segnalazione degli uffici del Comune interessati, dell'incaricato del gestore alla custodia e accoglienza della struttura cimiteriale, nonché dei responsabili delle RSA e dei nosocomi presenti sul territorio. L'attestazione è trasmessa agli uffici comunali competenti per i successivi adempimenti.
4. Il Dirigente responsabile dei Servizi Cimiteriali, nel termine massimo di ulteriori cinque giorni sulla base dell'accertamento di cui al comma 3, conosciuto il disinteresse come sopra qualificato, emette formale provvedimento di autorizzazione all'assegnazione della sepoltura, previa allocazione di specifico capitolo di spesa nel relativo bilancio comunale.
5. Nei casi sopra disciplinati (indigenza o disinteresse) saranno assegnati posti nei campi di inumazione oppure loculi a colombario disposti su più file verticali e di minor costo.
6. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma (ad esempio: il pagamento del servizio di trasporto del feretro; acquisto della lapide, etc.), la fornitura gratuita della cassa, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Nel caso di specie trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del Codice Civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopra indicato.
7. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di

leggi e regolamenti che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

8. La fornitura della cassa, se necessario, è a carico del Comune unitamente al trasporto obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

TITOLO V

CAPO I - ATTIVITÀ DI POMPE FUNEBRI

Articolo 38 - Attività di pompe funebri

1. L'attività di pompe funebri è un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, ex articolo 115 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza;
 - vendite casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività di pompe funebri è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, autorizzati all'esercizio da parte del Comune in cui ha sede commerciale il soggetto richiedente, in possesso dei requisiti contenuti nel regolamento regionale in materia.
3. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori, depositi di osservazione, servizi mortuari sanitari.
4. Sono funzioni amministrative del Comune, che per gli aspetti igienico-sanitari si avvale dell'ASL territorialmente competente:
 - l'autorizzazione dell'attività funebre, la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitarla, l'ordine e vigilanza sul suo esercizio, le sanzioni ad essa riferibili;
 - l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.
5. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese. Il prezzario deve essere esibito a chiunque richiede un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

Articolo 39 - Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative

1. Verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, il Dirigente dell'ufficio comunale preposto autorizza la singola Impresa all'esercizio dell'attività funebre nella sede specificata.
2. L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita anche allo svolgimento del trasporto funebre.
3. Qualora le singole componenti della attività funebre siano svolte in forma disgiunta tra loro, permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari, a cui si aggiunge il possesso dei requisiti formativi relativi alla attività funebre.
4. Con riferimento al comma precedente anche in caso di attività disgiunta valgono i divieti e gli obblighi necessari per l'espletamento dell'esercizio di attività funebre.
5. Per l'apertura di una sede commerciale secondaria i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre per ciascuna nuova sede di almeno un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalla normativa vigente.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, delle attività funebri è precluso alle persone dichiarate fallite o destinatarie di alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

- condanna definitiva per uno dei reati considerati al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;
 - condanna definitiva a pena detentiva superiore a tre anni per reati non colposi;
 - condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
 - condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - contravvenzioni accertate e definitive per violazioni di norme del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
 - contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.
 - interdizione di cui all'articolo 32 bis del codice penale;
 - incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32ter e 32 quater.
7. Le condizioni ostative di cui al comma 6 si applicano al titolare, al legale rappresentante, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale.
8. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme nazionali vigenti.

Articolo 40 - Tutela e salvaguardia dei lavoratori. Formazione professionale

1. Il legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre è tenuto a garantire il rispetto di tutte le incombenze e procedure inerenti all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
2. In particolare, direttamente o a mezzo di terzi in possesso delle necessarie competenze, dovrà procedere ad una accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione, o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica, con particolare riguardo agli eventi legati alla diffusione di malattie derivanti da agenti patogeni.
3. Il relativo documento di valutazione dei rischi (DVR) dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri, (numero di operatori, attrezzature, procedure, ecc.) di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e misure di prevenzione e di protezione.
4. Il legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli.
5. Chi svolge un servizio specifico dell'attività funebre dovrà essere in possesso di sufficienti conoscenze tecnico-pratiche, attinenti allo svolgimento, rispettivamente, delle attività di:
 - a) direttore tecnico;
 - b) addetto alla trattazione degli affari;
 - c) addetto al trasporto funebre;
 - d) operatore funebre o necroforo.
6. Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre è tenuto ad adottare un apposito piano di formazione avente ad oggetto l'individuazione dei bisogni formativi del personale operante presso l'impresa anche in relazione alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati alla loro effettuazione.

7. Il piano di formazione, periodicamente aggiornato, viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi a corsi frequentati da personale operante presso l'impresa.

Articolo 41 - Dotazione organica, dei mezzi e delle rimesse

1. I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e le relative rimesse devono ottemperare agli obblighi previsti dal D.P.R. 285/1990. In particolare, in caso di trasporti funebri che escano dalla Regione Lazio, devono altresì essere osservate le norme di cui agli articoli 20 e 21 dello stesso D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. Le imprese esercenti l'attività funebre nel territorio comunale devono dimostrare al Comune, per il tramite di idonea documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di auto funebri autorizzate e di personale per assicurare il regolare e decoroso disimpegno del servizio.
3. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.
4. La dotazione di personale dell'esercente l'attività funebre deve essere tale da garantire, per ciascun servizio, la presenza di persone necessarie per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, secondo il numero definito nel documento della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e sue successive integrazioni e modifiche.
5. Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.
6. L'esercente l'attività funebre può documentare la disponibilità continuativa di auto funebre oltre che attraverso la proprietà anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata.

Articolo 42 - Orari e modalità per l'attività funebre

1. Il Comune determina gli orari minimi di apertura delle sedi commerciali per l'attività funebre, non inferiore a 40 ore settimanali, ivi compresa la presenza oraria minimale di un addetto alla trattazione degli affari.

Articolo 43 - Tutela del dolente e della concorrenza

1. Le imprese autorizzate all'esercizio di attività funebre non possono:
 - gestire servizi mortuari sanitari all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
 - gestire cimiteri comunali, ivi compresa la loro manutenzione, crematori o servizi necroscopici.
2. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, depositi di osservazione o all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, servizi mortuari sanitari.
3. Il Comune provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici.
4. Il Comune svolge compiti di vigilanza e controllo sull'attività funebre svolta sul proprio territorio, applicando le eventuali sanzioni, fino alla sospensione o, se del caso, la revoca della autorizzazione.
5. Periodicamente personale del Comune effettua controlli a campione sui trasporti di cadavere e di salma, nonché nelle sedi di esercizio dell'attività funebre verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento dettando, se del caso, opportune prescrizioni, irrogando, se necessario, le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 44 - Provvedimenti sospensivi dell'attività funebre

1. La singola autorizzazione all'esercizio di attività funebre può essere sospesa temporaneamente nei seguenti casi:
 - irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - mantenimento dei mezzi funebri in condizioni non idonee;
 - mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
 - mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
 - mancato servizio nell'orario e nel luogo previsto;
 - mancato pagamento dei diritti e delle tariffe comunali in materia funebre o cimiteriale;
 - inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti all'attività funebre.
2. La sospensione temporanea ripetuta per 3 (tre) volte nell'arco di un biennio divenuta irrevocabile, determina la revoca dell'autorizzazione.
3. Le condizioni ostative di cui all'art. 39 del presente Regolamento, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata, al direttore tecnico o al personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre, comportano la revoca dell'autorizzazione suddetta.

CAPO II - TRASPORTO FUNEBRE

Articolo 45 - Definizione ed effettuazione del trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio ed è esercitato dalle imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'Attività di Agenzia di affari di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n.773 e ss.mm.ii.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, e nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.
3. Al trasporto degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, si applica l'articolo 3 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254.
4. La vigilanza ed il controllo sul servizio di trasporto funebre sono di competenza dell'azienda Sanitaria locale che è tenuta, annualmente, a riferire sull'andamento del servizio al Servizio che rilascia il titolo autorizzativo all'esercizio di impresa e a proporre eventuali provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del servizio.
5. Il trasporto interno ai cimiteri comunali è considerato trasferimento interno di spoglia mortale ed eseguito a cura del gestore del cimitero.
6. Il trasferimento di salma all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella nozione di trasporto funebre.
7. Il trasferimento viene effettuato unicamente dal personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.
8. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di cui agli artt. 20 e 21 del DPR 10/09/90 n. 285. Le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o da provvedimenti ad esso conseguenti.
9. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.
10. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 se provenienti da fuori regione, previa autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dal competente servizio comunale e, nel caso di trasporto di salma, previa specifica attestazione medica.

11. L'ASL è tenuta a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto di salma o di cadavere, nonché il gestore del cimitero di destinazione la sussistenza, o anche solo il sospetto, di situazioni di rischio infettivo o radioattivo.

Articolo 46 - Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza

1. Compete al Sindaco, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773, disciplinare con apposita ordinanza le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - orari di svolgimento dei servizi;
 - orari di arrivo ai cimiteri;
 - giorni di sospensione del trasporto funebre;
 - viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle sale del commiato;
 - luoghi per la sosta di auto funebri in transito;
 - criteri di sosta presso luoghi di culto ed onoranze funebri in genere, sentiti i ministri di culto interessati.
2. Nessuna sosta diversa da quelle autorizzate, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
3. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della Legge 24/05/1929 n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
4. Il feretro può sostare in chiesa o nel luogo di onoranze, comunque denominato, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa o civile.
5. I cortei funebri dovranno lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, chi è tenuto ad autorizzare il trasporto funebre prenderà accordi con il comando del Corpo di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
7. L'Amministrazione Comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale per quanto riguarda ogni aspetto non attinente alla materia igienico-sanitaria e principalmente in relazione all'osservanza del presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti in materia. Le violazioni sono sanzionate ai sensi della vigente normativa.
8. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, il Comune potrà, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre segnalando immediatamente all'Autorità competente le irregolarità accertate.
9. In caso di perduranti inottemperanze, il Dirigente dell'ufficio comunale preposto dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività funebre o, nei casi previsti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

Articolo 47 - Definizione ed effettuazione del trasporto di salma

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del corpo inanimato dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
2. È permesso svolgere il trasporto di salma da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovverosia di familiare o convivente del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il convivente, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.
3. Il trasporto di salma è svolto sotto la responsabilità di incaricato di pubblico servizio da parte dell'addetto al trasporto.
4. Il luogo di partenza del trasporto è qualunque luogo di decesso o rinvenimento di una salma.
5. Per la movimentazione occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica.
6. I luoghi di possibile trasferimento di salma sono:
 - abitazione privata;
 - depositi di osservazione e obitori aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 285/90, sale anatomiche;
 - servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
 - sale per il commiato attrezzate e autorizzate anche per la custodia, osservazione ed esposizione delle salme.
7. Il trasporto di una salma in luogo diverso da quelli sopra indicati non è consentito.

Articolo 48 - Flusso informativo per trasporto di salma

1. L'addetto al trasporto di una salma deve darne comunicazione preventiva alla sua effettuazione consegnando o trasmettendo in via telematica, copia dei dati necessari alla identificazione del defunto compilato e sottoscritto dal medico e dal dichiarante rappresentante l'impresa funebre, a:
 - Ufficiale di stato civile del Comune di decesso;
 - Ufficiale di stato civile del Comune di destinazione della salma;
 - ASL del luogo di partenza e arrivo della salma;
 - responsabile struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
2. Al posto della trasmissione della copia degli originali è consentito l'invio delle informazioni in esso contenute, specificate al comma seguente.
3. Le informazioni minimali da inviare a cura dell'addetto al trasporto di una salma che rendono possibili i compiti di vigilanza da parte di ASL e Comune, sono le seguenti:
 - cognome e nome del defunto;
 - data e luogo di nascita del defunto;
 - data e ora di decesso, data e ora di rilascio del certificato;
 - cognome e nome del medico intervenuto;
 - indirizzo completo del luogo di partenza e del luogo di destinazione;
 - nominativo dell'impresa che esegue il trasporto di salma;
 - cognome e nome dell'addetto al trasporto;
 - targa dell'auto funebre;
 - dichiarazione di conformità del feretro rispetto alla sepoltura di destinazione come da deliberazione di GR del 28/09/2007, n. 737;
4. L'addetto al trasporto deve consegnare al personale della struttura ricevente l'originale della comunicazione di cui ai commi precedenti. Il personale della struttura ricevente firmerà per accettazione il documento, controfirmato dall'addetto al trasporto, riportando l'ora di arrivo e il

giorno, se diverso. In caso di abitazione privata la firma per ricevuta è del familiare. L'originale di detta comunicazione sarà poi fatto pervenire all'Ufficio di stato civile del Comune di decesso.

5. Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato trasmette tempestivamente le informazioni relative all'arrivo della salma a:
 - Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso;
 - Ufficiale di Stato Civile del Comune dove insiste la struttura ricettiva;
 - ASL competente per territorio del luogo dove insiste la struttura ricettiva.
6. La trasmissione può avvenire con sistemi telematici.
7. L'esercente l'attività funebre consegna le documentazioni in originale in suo possesso al Comune di decesso, ai fini della continuazione delle ulteriori incombenze.

Articolo 49 - Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nella cassa, il prelievo del feretro ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato della cremazione o al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e, ove occorrente, la collocazione nella sepoltura.
2. È permesso svolgere il trasporto di cadavere da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovvero sia di familiare o convivente del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il convivente, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.
3. Per il trasporto di cadavere occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica, per i quali dispone rispettivamente l'Autorità Giudiziaria o Sanitaria.
4. A richiesta dell'avente titolo il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori il Comune, sulla base della autorizzazione al trasporto rilasciata secondo la normativa vigente.
5. Il trasporto deve essere eseguito con un mezzo funebre avente le caratteristiche previste dall'articolo 20 del DPR 10/09/90 n. 285 e con personale adeguato. L'adeguatezza è relativa a:
 - conoscenza delle norme da applicarsi;
 - presenza numerica sufficiente sia per la qualità del servizio, sia per garantire il rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
6. Tra il personale impiegato viene identificato dall'impresa, in forma generalizzata o per singolo trasporto, un addetto al trasporto, che è persona fisica la quale, in veste di incaricato di pubblico servizio, è tenuta a verificare, preventivamente alla partenza, il rispetto delle norme previste dalla legislazione nazionale, integrata da quella regionale e comunale.
7. L'addetto al trasporto verifica:
 - identità del cadavere con le generalità contenute nelle autorizzazioni in suo possesso (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione);
 - confezionamento del feretro secondo quanto previsto dal regolamento, in relazione alla distanza da percorrere e alla destinazione (dentro o fuori la regione, dentro o fuori i confini nazionali, inumazione, tumulazione, cremazione);
8. A seguito delle verifiche di cui al comma precedente deve essere rilasciata idonea attestazione di garanzia, con la compilazione e la sottoscrizione di apposito modulo.
9. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata da personale della Azienda Sanitaria Locale per quanto riguarda la certificazione ex articolo 29, comma 1, lettera b), del D.P.R. 285/90.

10. Chi effettua il controllo, a garanzia della integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su almeno 2 viti di chiusura del feretro, sia sul modulo di cui ai commi precedenti.

Articolo 50 - Flusso informativo per trasporto di cadavere

1. Il trasporto di cadavere è subordinato al possesso delle autorizzazioni occorrenti, previste dal Capo IV del D.P.R. 285/90 per il trasporto funebre, cui aggiungere l'autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione, in relazione alla scelta effettuata, se in arrivo da fuori regione o in partenza per fuori regione.
2. Se il trasporto avviene interamente dentro il territorio regionale è necessaria e sufficiente la documentazione prevista dalla normativa vigente.
3. Ove necessiti una sosta in altro Comune, per rendere speciali onoranze, tale Comune dovrà essere informato da quello di partenza.
4. Il Comune di partenza deve avvisare quello di arrivo della partenza del feretro e dell'autorizzazione rilasciata.
5. In caso di trasporto al cimitero vale quanto stabilito dall'articolo 23 del D.P.R. 285/90. Personale del gestore del cimitero verifica la regolarità delle autorizzazioni consegnate unitamente al feretro, si accerta che i sigilli sul feretro non siano stati manomessi e corrispondano a quelli riportati nel modulo di cui all'articolo precedente.
6. L'autorizzazione al trasporto internazionale è rilasciata dal competente Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso.

Articolo 51 - Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse

1. Di norma i trasporti di feretro vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri comunali.
2. In casi eccezionali, autorizzati dal Comune, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto del feretro può essere effettuato senza l'uso del mezzo funebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di operatori funebri occorrenti per assicurare il trasporto manuale.
3. Il trasporto di salma deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo funebre, avente le caratteristiche di cui ai commi che precedono, ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al successivo comma 5.
5. L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
6. L'auto funebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'articolo 20 del D.P.R. 285/90 se il trasporto fuoriesce dai confini regionali.
7. All'interno dell'auto funebre deve essere conservata copia del libretto di idoneità, da esibirsi a chi, titolato al controllo, ne fa richiesta.
8. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
9. L'idoneità sanitaria della rimessa e delle relative attrezzature, ai fini della sanificazione dei mezzi funebri, è accertata dal Dirigente del competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

Articolo 52 - Precauzioni igienico sanitarie, per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive

1. Ogni operatore che proceda a vestizione, deposizione o qualsiasi trattamento sul cadavere deve adottare sempre le seguenti precauzioni:
 - devono comunque essere utilizzati guanti monouso da parte degli operatori professionali;

- in presenza di ferite aperte o lesioni della cute del cadavere, si deve provvedere ad una copertura con materiale tale da impedire la fuoriuscita di liquidi biologici;
 - in casi di perdita di liquidi biologici dal cadavere, si deve provvedere alla sua immediata deposizione nel cofano ed alla pulizia e disinfezione delle superfici eventualmente imbrattate; nel caso in cui i predetti liquidi derivanti dal cadavere contaminino indumenti ed oggetti, questi ultimi devono essere sottoposti rapidamente a trattamento di disinfezione;
 - i rifiuti derivanti dal trattamento del cadavere, debbono essere rapidamente smaltiti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al DPR 15/07/2003, n. 254.
2. Durante il periodo di osservazione nell'ambiente che ospita il cadavere:
- deve esservi un adeguato ricambio d'aria, garantito da aerazione naturale o artificiale;
 - devono essere evitati i contatti diretti con le mucose del cadavere;
 - dopo la chiusura e la partenza del feretro, l'ambiente ove il cadavere è stato ospitato, deve essere sottoposto a pulizia e sanificazione.
3. Quando sussistano condizioni di immediato pericolo infettivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del DPR 285/90 e le indicazioni e le procedure di volta in volta stabilite dal Governo e dal Ministero della Salute, e dunque nei casi in cui il defunto, prima del decesso, abbia manifestato segni o sintomi di febbri emorragiche virali, vaiolo, peste, colera, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia, o altre malattie infettive di cui all'elenco del Ministero della Sanità, dovranno essere adottate le seguenti misure:
- il cadavere dovrà essere manipolato solo da personale qualificato, dotato di tutti gli strumenti da barriera utilizzati per l'isolamento protettivo in ambito ospedaliero, ai fini della prevenzione del rischio biologico e secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
 - l'accertamento della morte sarà preferenzialmente strumentale, ai sensi della legge n. 578/93 e decreto ministeriale n. 592/84;
 - l'eventuale periodo di osservazione, dovrà svolgersi presso l'obitorio o il servizio mortuario di struttura sanitaria;
 - il periodo di osservazione potrà essere ridotto a giudizio del servizio ASL competente per territorio ovvero secondo le procedure adottate dal Governo e dal Ministero della Salute e dalle Autorità Sanitarie competenti;
 - non potranno essere effettuati trattamenti di imbalsamazione, tanatoprassi o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba;
 - il feretro dovrà avere le caratteristiche ordinariamente stabilite per la inumazione o la cremazione qualora fossero scelte queste pratiche funebri. In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno.
 - tutti gli effetti venuti a contatto con la salma o contaminati da liquidi da essa derivanti, devono essere rapidamente smaltiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti pericolosi a rischio infettivo di cui al DPR 15/07/03 N. 254.
 - Le precauzioni di cui al presente comma si applicano altresì nel caso di cadavere portatore di xenotrapianti, anche ottenuti da animali geneticamente modificati pur in assenza di qualsivoglia sintomatologia.
4. Ove il defunto sia stato affetto da carbonchio, sono da applicare le seguenti precauzioni:
- la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore;
 - il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà dispositivi di sicurezza individuale secondo le indicazioni fornite da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D. lgs 09/04/08 n. 81 e

ss.mm.ii.;

- è d'obbligo la cremazione.

5. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, la competente ASL impartirà le misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.
6. Così come previsto dagli artt. 98 e 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 ove il deceduto sia portatore di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate dovrà fornire idonea documentazione contenente le seguenti indicazioni:
 - tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;
 - valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei pertinenti limiti di dose ai sensi del D.Lgs n. 230/95 e ss.mm.ii.
7. Nel caso non fosse possibile acquisire la suddetta documentazione si farà ricorso all'intervento dell'ARPA.

Articolo 53 - Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi

1. Per il trasporto esterno al cimitero comunale di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche richieste per il trasporto dei cadaveri. È comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
2. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 285/90, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero comunale di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi le caratteristiche prescritte dalla legge. In caso di dispersione delle ceneri o dell'affidamento dell'urna cineraria è necessaria la compilazione dei moduli appositamente predisposti dal Servizio di Stato Civile, secondo quanto disciplinato dal Regolamento approvato dal consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 20.02.2020, denominato **Regolamento Comunale per la cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.**

Articolo 54 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme *per* e *da* altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con R.D. 01/07/1937, n. 1379, od ad altri atti di diritto internazionale, o di Stati non aderenti a tale Convenzione: nel primo caso, si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo, quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R..
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 285/90 e le procedure adottate di volta in volta dal Governo e dal Ministero della Salute e dalle Autorità Sanitarie competenti.

CAPO III - SALE DEL COMMIATO

Articolo 55 - Sale del commiato

1. Il Comune autorizza la costruzione e la gestione di sale del commiato in qualunque luogo del suo territorio compatibile con le seguenti destinazioni d'uso:
 - zone individuate dallo strumento urbanistico per il "Commercio" o per "Servizi";
 - cimiteri, ivi comprese le loro zone di rispetto, laddove la sala del commiato sia considerata servizio connesso con l'attività cimiteriale.
2. È vietato realizzare e gestire sale del commiato in strutture obitoriali, in strutture sanitarie pubbliche o private, strutture socio-assistenziali o nelle loro immediate vicinanze, intendendo per tali 50 metri dai confini di ciascuna proprietà.
3. Nell'intorno di 50 metri dai confini di una sala del commiato è vietato costruire e gestire nuove strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
4. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazione, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal Comune, previa verifica dei seguenti requisiti e condizioni:
 - la disponibilità di locali idonei sotto il profilo urbanistico e sanitario, nonché per ubicazione affinché sia garantito il decoro e la riservatezza;
 - la sussistenza di un'organizzazione di mezzi e personale qualificata per lo svolgimento dell'attività;
 - venga assicurata durante il periodo di osservazione la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma;
 - sia trasmesso al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato;
5. L'ammissione nella sala del commiato è consentita dal responsabile della gestione o, in mancanza da suo delegato, sulla scorta del certificato medico in materia e a diretta richiesta di ammissione di familiari aventi titolo del defunto.
6. Il responsabile della sala del commiato è tenuto ad accogliere le salme per il numero di posti a disposizione, anche se trasportate da esercenti l'attività funebre concorrenti, fatti salvi casi di forza maggiore.
7. Ad esclusione delle motivazioni di cui al comma precedente il responsabile della sala del commiato è tenuto ad accogliere salme provenienti da altri Comuni della Regione Lazio. È sua facoltà ricevere salme provenienti da regioni limitrofe, che contemplino tale possibilità.
8. Per ogni arrivo alla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare sia su supporto cartaceo sia con mezzo informatico:
 - cognome e nome del defunto;
 - luogo e data di nascita del defunto;
 - data e ora di decesso;
 - data e ora di arrivo;
 - luogo di partenza;
 - impresa autorizzata;
 - cognome e nome dell'addetto al trasporto.
9. Per ogni partenza dalla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare sia su supporto cartaceo sia con mezzo informatico:
 - cognome e nome del defunto;
 - luogo e data di nascita del defunto;
 - data e ora di decesso;
 - data e ora di partenza;

- luogo di destinazione;
 - impresa autorizzata;
 - cognome e nome dell'addetto al trasporto.
10. Le tariffe per lo svolgimento del servizio di ricezione salma, permanenza nella sala del commiato, sono applicate in modo indifferenziato per tutti coloro che si rivolgono alla struttura ricevente.
 11. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni oppure con la presenza di personale con tale funzione o con ogni altra modalità idonea ad assicurare la funzione propria del locale.
 12. Il Comune vigila e controlla il funzionamento della sala del commiato, avvalendosi, se del caso, dell'ASL territorialmente competente per gli aspetti igienico-sanitari.

CAPO IV - TRATTAMENTI SUL CADAVERE

Articolo 56 - Imbalsamazione

1. La imbalsamazione è svolta nei luoghi, dai soggetti, con le modalità e le autorizzazioni stabilite dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 285/90.
2. È permessa la tanatocosmesi da svolgere senza autorizzazione qualora il decesso non sia conseguenza di fatti o atti costituente reato.

Articolo 57 - Riscontro diagnostico ed autopsia

1. Al riscontro diagnostico ed alla autopsia si applicano gli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Articolo 58 - Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parte di cadavere

1. Per i prelievi di parte di cadavere e nel caso di cadaveri a disposizione della scienza, si applicano gli articoli da 40 a 44 del D.P.R. n. 285/90. e le disposizioni di cui alla Legge 10 febbraio 2020, n. 10.

TITOLO VI - PIANO CIMITERIALE COMUNALE

CAPO I - CIMITERI COMUNALI

Articolo 59 - Elenco cimiteri Comunali

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, il Comune di Latina provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - a) Cimitero Urbano ubicato a Latina in viale delle Rimembranze;
 - b) Cimitero di Borgo Montello.

Articolo 60 - Disposizioni generali

1. Il Piano Cimiteriale Comunale (PCC), di cui al Capo X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quale parte integrante della pianificazione urbanistica, è lo strumento attraverso il quale il Comune stabilisce la pianificazione del proprio sistema cimiteriale in relazione ai fabbisogni di sepoltura e disciplina le scelte dell'Amministrazione e l'organizzazione delle funzioni cimiteriali.
2. La ricettività e lo sviluppo dei cimiteri comunali, la destinazione delle aree cimiteriali ai diversi tipi di sepoltura e la rotazione delle stesse, compresa la cremazione, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi sono disciplinati da tutti gli elaborati, documentali e grafici previsti dagli artt. 54 e ss del DPR 285/90 e dal Piano Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione del C.C. n. 125 del 19/09/1997.
3. Detto piano va sottoposto a revisione periodica ai sensi dell'art. 54 del DPR 285/90 sì da garantire il suo adeguamento alle esigenze sopravvenute e/o alla diversa programmazione urbanistica adottata dal Comune di Latina od anche agli intervenuti rapporti di concessione cimiteriale. Il Piano infatti deve rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini e della città, destinando le aree in base al cambiamento della società e della città e al fine di rispondere alla necessità di sepoltura della popolazione nell'arco di 20 anni successivi all'approvazione del piano stesso; dovrà essere aggiornato ogni 10 anni e comunque in relazione a quanto stabilito dal piano stesso.
4. L'aggiornamento del Piano e le reattive Norme Tecniche, ai sensi della normativa nazionale e regionale, dovrà essere redatto in base a:
 - l'andamento medio della mortalità nel territorio comunale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - la ricettività delle strutture esistenti in rapporto alla durata delle concessioni;
 - l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di partiche funerarie e relativi fabbisogni;
 - la necessità di creare maggiore disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero delle tombe abbandonate;
 - l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio nonché delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o tutela monumentale;
 - la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori oltre che di prevedere adeguati impianti idrici e servizi igienici.

Articolo 61 – Approvazione del Piano Cimiteriale Comunale

1. Il Consiglio Comunale approva il Piano Cimiteriale Comunale ed i suoi aggiornamenti, quale piano di settore dello strumento urbanistico;
2. Il Comune è tenuto ad aggiornare il PCC almeno ogni dieci anni e comunque nei casi previsti dal Piano stesso ovvero dal D.P.R. n. 285/90.

Articolo 62 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri comunali, nonché delle cappelle private familiari e delle tumulazioni, spettano al Sindaco, come disciplinato dagli artt. 22 e ss. del DPR 285/1990, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e/o dell'eventuale gestore, nonché dell'ASL competente per territorio per gli aspetti igienico sanitari.
2. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, devono essere svolte dal personale incaricato dal Comune di Latina e/o dall'eventuale gestore del cimitero.
3. Competono esclusivamente al Comune, o al gestore a cui le abbia affidate, le registrazioni connesse alle operazioni di cui al comma precedente, l'illuminazione elettrica votiva, i servizi propri del cimitero comunale.
4. Per quanto attiene i depositi di osservazione e gli obitori si applicano le disposizioni di cui al Capo III del DPR 10/09/90 n. 285.

Articolo 63 - Reparti speciali nel cimitero

1. Il Piano Cimiteriale Comunale di cui all'art. 60, può individuare reparti speciali, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, gli oneri manutentivi della sepoltura, sono a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino successivamente alla scadenza.
3. Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano cimiteriale o ancora per la inumazione di parti anatomiche riconoscibili.

Articolo 64 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Le concessioni in uso delle sole sepolture in loculi a colombario disposti su più file verticali, e degli ossari per urne cinerarie e urne ossario, fosse per inumazione e loculi per bambini, sono assegnate in presenza di feretro o di urna da tumularvi, come meglio esplicitato nel successivo articolo 68.
2. È fatta salva l'ipotesi della prenotazione del loculo a colombario in vista del futuro affiancamento del coniuge o del convivente more uxorio o di parente di primo grado premorto, qualora vi sia una congrua disponibilità di loculi e sia sempre garantita la copertura di sepolture giornaliere, idonea a garantire il diritto alla sepoltura per gli aventi titolo di cui al successivo art. 68.
3. Per tutte le tipologie di sepolture diverse da quelle di cui ai commi precedenti, è consentita la concessione anche in assenza di feretro o di urna.
4. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto, salvo che gli aventi titolo non avessero manifestato l'intenzione di seppellirli in campo comune o in altro sepolcro. In difetto della manifestazione del *de cuius* possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi.
5. Nel caso in cui occorra stabilire una prevalenza nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

Articolo 65 – Campi di inumazione

1. I cimiteri comunali hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita dal competente organo comunale.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate dalle

“Norme tecniche” del PCC.

3. Le aree per la realizzazione di sepolture private - individuali, per famiglie e collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/90, sono individuate negli elaborati grafici del PCC.
4. Il PCC determina i tipi di sepoltura, la loro ubicazione, la misura delle aree in conformità a quanto disposto dal DPR n. 285/90.

Articolo 66 - Campo bambini

1. In almeno un cimitero Comunale deve essere presente uno spazio dedicato alla sepoltura ad inumazione dei cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni.
2. A richiesta dei genitori, nella zona destinata ai bambini sono sepolti anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete ed i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina.
3. Per i nati morti e i prodotti abortivi, richiamati al precedente punto 2, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con obbligo di una distanza minima. Sulle sepolture è consentita la posa di lapidi, ricordi ed arredi tombali in conformità a quanto previsto dalle Norme tecniche del PCC, previa autorizzazione del servizio competente del Comune e/o dell'eventuale gestore.
4. In mancanza della richiesta di sepoltura di cui al comma 2, i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete ed i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina sono sepolti nell'area destinata all'inumazione delle parti anatomiche riconoscibili, utilizzando fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 1,00 metri.

Articolo 67 - Ossario e cinerario comune – giardino delle rimembranze

1. Nei cimiteri comunali devono essere presenti uno o più ossari comuni per la conservazione delle ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo ad agire non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e ossario comune sono costruiti da un manufatto, anche unico, costituito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio, le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.
4. Nei cimiteri comunali deve essere previsto un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri.

Articolo 68 - Ammissione nei cimiteri comunali

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e i prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri.
2. Possono essere inumati nei campi comuni dei cimiteri comunali, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:
 - persone morte nel territorio del Comune di Latina;
 - i deceduti aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Latina;
 - i nati morti e i prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Latina o i cui genitori siano residenti nel Comune di Latina;

- i deceduti non residenti nel Comune, ma che abbiano avuto in vita una pregressa residenza o il domicilio legale nel comune (per almeno dieci anni);
 - i deceduti ricoverati presso case di riposo di altro Comune, la cui ultima residenza in vita era presso il Comune di Latina e i cadaveri di persone non residenti nel Comune, ma che abbiano familiari in linea diretta già sepolti nel cimitero comunale.
3. Le concessioni di cui all'art. 64, comma 1, sono consentite esclusivamente per i cadaveri delle persone tassativamente indicati nell'atto di concessione, per le seguenti tipologie:
- i deceduti residenti nel Comune, ovunque sia avvenuto il decesso;
 - le persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne sia stata in vita la residenza;
 - le persone morte fuori comune, ma aventi in vita il domicilio legale, ex art. 43 codice civile, per almeno 10 anni;
 - le persone non residenti nel Comune e decedute fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata nei cimiteri del Comune, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 64;
 - le persone non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, ma che abbiano avuto in vita una pregressa residenza nel Comune di almeno 10 anni consecutivi;
 - le persone non residenti nel Comune e decedute fuori di esso ma che siano stati insigniti di benemerienze pubbliche;
 - i deceduti non residenti i cui familiari ascendenti o discendenti diretti, affini, sino al 2 grado, fratelli, residenti nel Comune desiderino la tumulazione nei cimiteri comunali.
4. Le tipologie di sepolture indicate all'art. 64, comma 3 del presente Regolamento possono accogliere i deceduti indicati nell'atto di concessione.
5. Le concessioni di ossarietti e cinerari devono riguardare i resti mortali o le ceneri di persone, inclusa l'ipotesi di trasferimento di resti mortali o di ceneri all'interno del medesimo Cimitero, derivanti da precedenti sepolture di altra natura. Il numero resti mortali da inserire all'interno dello stesso ossarietto o cinerario, nonché gli estremi del/dei defunti devono essere tassativamente indicati nell'atto concessorio.
6. Le cellette ossario sono inoltre concesse per tumulare i resti mortali o le ceneri esclusivamente quando si tratti di persone delle quali sia residente nel Comune il coniuge o il convivente, l'ascendente o discendente di primo grado (genitore o figlio) e il collaterale di secondo grado (fratello o sorella); nei predetti casi la concessione è soggetta alle condizioni tariffarie vigenti, aumentate del 40%.
7. Ai fini dei commi precedenti, si intendono residenti anche i soggetti che all'atto di richiesta della concessione seppur non ancora iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, hanno presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Latina e sia acquisita l'attestazione dell'ufficiale di anagrafe che l'istruttoria della pratica di residenza è stata positivamente espletata.

Articolo 69 - Soggetti titolari del diritto di disporre per la sepoltura

1. Il soggetto che ha titolo giuridico a disporre per la forma di sepoltura e la destinazione del cadavere o dei resti mortali, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali, nonché a quanto previsto nel presente Regolamento, è il coniuge o il convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo le previsioni del Codice Civile, o, nel caso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo.
2. In assenza di parenti ai sensi del precedente comma 1, titolari del diritto di disposizione sono gli affini individuati secondo l'articolo 78 del Codice Civile o, nel caso di più affini dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo.
3. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
4. Il Comune manterrà fermo lo stato di fatto fino a che non sarà raggiunto un accordo fra gli aventi titolo o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza passata in

giudicato.

5. Qualora uno dei soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 richieda un qualsiasi servizio previsto dal presente regolamento si presume agisca per sé nonché in nome e per conto, e quindi con preventivo consenso, di tutti gli aventi titolo.

Articolo 70 - Deposito per feretri

1. In caso di urgenza ovvero quando previsto per legge, è consentito il deposito presso il cimitero Comunale, in locali idonei per l'eventuale sosta del feretro, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie, prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze. La sosta del feretro presso il deposito mortuario non può di norma superare i dieci giorni.
2. Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio, è altresì vietato introdurre fiori in genere (corone, cuscini, ecc.) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.

Articolo 71 - Concessione provvisoria

1. A richiesta dei soggetti aventi titolo a disporre per la sepoltura, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo all'uopo individuato dall'Ente Concedente.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità secondo le regole stabilite dal PCC.
 - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - per assoluta indisponibilità di loculi per la tumulazione definitiva.
3. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi di regola oltre un periodo di mesi 24, ovvero fino alla definitiva sistemazione dei lavori, ove l'avente titolo abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori. Scaduto tale termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro, il Sindaco provvederà ad ordinare l'inumazione del cadavere in campo comune. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato, previo pagamento dei diritti relativi.
4. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
5. Il la tariffa del canone di utilizzo del deposito provvisorio è calcolato semestri, con riferimento al periodo del giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.
6. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero. Il canone relativo al primo semestre viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta, i canoni per i semestri successivi vengono riscossi all'atto della domanda di estumulazione straordinaria per la traslazione del cadavere nella sepoltura privata.
7. La concessione provvisoria deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ente Concedente e/o l'eventuale gestore.

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 72 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private:
 - A. sono ordinarie le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. L'inumazione (concessione della fossa e operazione di seppellimento) è a pagamento a meno che non si tratti di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia accertato disinteresse da parte dei familiari: in tal caso si applicano le regole stabilite all'art. 37 del presente regolamento;

- B. sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione a privati come previsto dal PCC.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra, si applicano le norme tecniche del PCC.
 3. Nell'ambito dei cimiteri comunali sono previsti particolari campi per la re-inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni. Questi campi sono individuati dagli elaborati grafici del PCC come "campi risepelliti": per la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra si applicano le norme tecniche del PCC.
 4. Ogni concessione del diritto d'uso delle sepolture per inumazione deve risultare da apposita scrittura privata contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Articolo 73 - Lapidi, cippi e arredi tombali

1. Le lapidi sono previste in travertino romano classico montate su telaio in ferro zincato con annessa epigrafe ed arredo funerario, e saranno uguali per tutte le sepolture e dimensionate secondo i tipi di sepoltura.
2. I cippi saranno realizzati in travertino romano classico delle dimensioni di cm 50x80x20 con annessa epigrafe ed arredo funerario, e saranno uguali per tutte le fosse.
3. Nel norme tecniche del PCC possono prevedere nuove prescrizioni dimensionali e costruttive relativi a cippi ed arredi tombali.

Articolo 74 - Tumulazione

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. È fatto divieto di trasferimento della concessione sia per vendita che per donazione a terzi, pena l'annullamento dell'atto di concessione.
2. Si intende per tumulazione la sepoltura di feretri, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie, loculi costruiti dal Comune o dai concessionari di aree, in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato, secondo quanto risulta dall'atto di concessione.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta resti o dell'urna cineraria, ed alla sua chiusura; per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76, 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del DPR 285/90 e relativa circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93, nonché loro modifiche ed integrazioni.
4. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del D.P.R. n. 285/90, nonché se i feretri provengono da fuori Regione, il successivo l'art. 31 del richiamato DPR.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso, in particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti cadavere;
 - la durata;
 - dati anagrafici identificativi del concessionario;
 - il/i cadavere/i destinato/i ad esservi accolto/i;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di revoca di decadenza;

- l'importo degli oneri concessori.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al previo pagamento della tariffa, nell'importo deliberato dall'organo competente che potrà prevedere meccanismi di rateizzazioni per le fasce di utenze socialmente deboli.
 7. La concessione non dà diritto alla proprietà della sepoltura, ma soltanto all'uso della stessa per la tumulazione dei cadaveri specificati nell'atto concessorio e con divieto di trasferimento sia per vendita che per donazione a terzi, pena l'annullamento dell'atto di concessione.
 8. Nei loculi colombari e nelle tombe è consentito ricavare spazi interni esclusivamente per la deposizione di un massimo di due cassette ossario/urne cinerarie fino alla scadenza naturale della concessione, sempreché sia garantito che il loculo o la tomba contenente il feretro abbiano capacità dimensionali utili, senza interferire con il feretro stesso, e fino ad un massimo di tre familiari come individuati dall'art. 37 comma 7. In tal caso sono dovute le sole spese relative ai servizi connessi alla nuova tumulazione.
 9. Nelle cellette è possibile collocare una cassetta ossario e/o urna cineraria successiva alla prima, fino alla scadenza naturale della concessione, nei limiti della relativa capienza.
 10. Qualora l'avente titolo ad agire si avvalga di tale facoltà di ciò deve essere fatta menzione nell'atto concessorio stesso.
 11. Per le concessioni perpetue rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 803/1975:
 - qualora l'avente titolo intenda richiedere una nuova tumulazione di feretro all'interno della medesima sepoltura, ciò comporta la perdita del maturato diritto di concessione perpetua, con rideterminazione della durata della concessione per un periodo pari a quello previsto nell'art. 77 a seconda della tipologia della sepoltura. Tale termine decorre dalla sottoscrizione del nuovo atto di concessione e dal pagamento del relativo canone oltre che delle spese amministrative per la sottoscrizione del nuovo contratto;
 - l'introduzione nel loculo di urne cinerarie e cassette ossario non comporta la perdita del maturato diritto di concessione perpetua. In questa ipotesi, è dovuto il pagamento delle spese relative ai servizi connessi alla nuova tumulazione, oltre che delle spese amministrative per la sottoscrizione del nuovo contratto. Restano fermi il limite del numero delle sepolture come da comma 8;
 12. Il Comune e/o eventuale gestore, si riserva, con oneri a carico del concessionario, di accertare l'effettiva possibilità di inserire l'ulteriore cassetta ossario/urna cineraria nel loculo, tomba o celletta ed in caso negativo le operazioni suddette non saranno consentite.

Articolo 75 - Obblighi del concessionario

1. Per gli obblighi del concessionario della sepoltura relativi alla posa e manutenzione di monumenti, lapidi, epigrafi si rimanda alle norme operative approvate dal Comune.
2. I concessionari, oltre agli obblighi di cui al successivo art. 103, sono inoltre tenuti a concorrere alle spese di mantenimento e di manutenzione (ossia pulizia viali e corsie, pulizia servizi igienici, svuotamento cestini, riparazioni piccoli guasti, cura del verde) relative alle aree comuni dell'intero complesso cimiteriale per ciascun posto salma (loculo, fossa, loculo in cappella) nella misura stabilita dal Comune di Latina.

Articolo 76 - Morte del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario subentrano nei diritti e negli obblighi dello stesso, gli eredi legittimi. In tal caso, gli aventi causa sono tenuti solidalmente a darne comunicazione all'Ente Concedente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo l'aggiornamento della posizione concessoria, previa sottoscrizione di atto integrativo.
2. La famiglia del concessionario viene ad estinguersi quando non vi siano subentranti ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. In caso di estinzione della famiglia del concessionario e del defunto, trascorsi almeno 10 anni dall'inumazione o 30 anni dalla tumulazione, si applica l'articolo 106 del presente

Regolamento.

Articolo 77- Tipologie, Durata, Rinnovo e Proroga

1. Le tipologie di sepolture e le relative durate sono le seguenti:
 - a. Fosse per inumazioni: 10 anni;
 - b. Loculi a colombario per adulti disposti su più file verticali: 30 anni
 - c. Loculi a colombario per bambini: 30 anni
 - d. Urne cinerarie e ossari: 30 anni
 - e. Edicole con loculi disposti su più file verticali: 60 anni
 - f. Edicole con loculi a cantera disposti su più file verticali: 60 anni
 - g. Cripte familiari: 99 anni;
 - h. Cappelle: 99 anni
 - i. Sarcofagi e tempietti: 99 anni;
 - j. Sepolture di particolare pregio architettonico: 99 anni;
 - k. Aree per cappelle gentilizie: 99 anni.
2. Le sepolture di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 sono rinnovabili, alla scadenza, la prima volta alternativamente per un periodo di 30 o 10 anni a scelta dell'utente, e per una seconda volta per un periodo di anni 10.
3. Le sepolture di cui alle lett e) ed f) del comma 1 sono rinnovabili, alla scadenza, una sola volta per anni 10.
4. Tutte le sepolture di durata pari a 99 anni non sono rinnovabili.
5. La durata della concessione decorre dal giorno della sottoscrizione dell'atto di concessione o, in sua mancanza, dalla data di sepoltura come evinta dal Registro di cui all'art. 7
6. Le richieste di rinnovo saranno accolte previo versamento della tariffa in vigore all'atto della istanza da parte del privato, verificata la disponibilità di spazi cimiteriali. In mancanza di tale domanda, la concessione cadrà nella libera disponibilità del Comune e si procederà ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
7. Scaduti i termini delle concessioni, compreso gli eventuali rinnovi, le sepolture torneranno nella disponibilità del Comune e potranno essere riassegnate.
8. Nel solo caso di sepolture familiari a più posti qualora, alla scadenza della concessione, non sia ancora decorso l'ordinario periodo di tumulazione di uno dei feretri ti, il concessionario potrà chiedere la proroga della concessione per il tempo necessario al raggiungimento del periodo di tumulazione ordinaria previsto per legge.
9. È data la possibilità di costruire sepolcri privati fuori dai cimiteri nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 101 e ss. del DPR 285/1990.

CAPO III - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE A TERRA

Articolo 78 - Campi di inumazione

1. All'assegnazione delle fosse nei campi ad inumazione (campi comuni) si procede partendo dalla riga posta nella parte superiore del campo, linearmente da sinistra a destra senza soluzione di continuità.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 79 - Esumazioni

1. Le esumazioni sono disciplinate dalle vigenti disposizioni nazionali. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate, sono destinate per nuove inumazioni, secondo un criterio di rotazione.
2. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, dal personale tecnico ispettivo dell'asl competente per territorio o dal medico legale incaricato, il rinnovo del feretro o

il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

3. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Articolo 80 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso almeno un decennio dall'inumazione o, comunque, dopo la scadenza del termine della relativa concessione e possono aver luogo in qualunque mese dell'anno.
2. I soggetti aventi titolo ad agire devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza, di igiene e della privacy e rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Delle operazioni di esumazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e sul sito internet del Comune e all'ingresso del cimitero comunale, per almeno 180 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Tutti gli utenti interessati sono tenuti dunque a recarsi presso il Cimitero per disporre delle spoglie.
4. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al precedente comma 3, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella re-inumazione o avvio a cremazione.
5. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti esumati in accordo con la normativa vigente, sono:
 - avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto ad agire ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e/o regionali;
 - tumulazione dei resti mineralizzati in sepoltura privata se richiesto dai soggetti aventi titolo ad agire. In relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di negare tale trattamento;
 - permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere con rinnovo della concessione;
6. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
7. Per i resti mortali da re-inumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di re-inumazione viene stabilito in:
 - cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
8. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti collocati sopra la tomba saranno depositati in uno spazio idoneo per un periodo massimo di mesi 3, trascorso il quale tutto il materiale ivi depositato diverrà di proprietà del Comune il quale potrà disporre anche per l'avviamento a dismissione.
9. Non è consentita la collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

Articolo 81 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:

- per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - trasporto in altra sepoltura a tumulazione;
 - cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dell'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - nei mesi di giugno, luglio e agosto;
 - quando trattasi di cadavere di persone morte per malattia infettiva contagiosa o portatore di radioattività, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Autorità Sanitaria competente dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
 3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica devono essere eseguite dal medico legale.
 4. Le esumazioni straordinarie, di cui al precedente comma 1 sono richieste con apposita istanza dai soggetti aventi titolo ad agire e sono autorizzate dai Servizi cimiteriali, previo versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria, ovvero dal gestore.
 5. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

Articolo 82 - Estumulazioni

1. Per estumulazione si intende l'estrazione di un feretro precedentemente tumulato.
2. Le estumulazioni sono regolate di cui al capo XVII del DPR 10/09/90 N. 285.
3. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Articolo 83 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione.
2. Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in qualunque mese dell'anno. È prevista la presenza del medico legale.
3. I titolari della sepoltura devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e riservatezza.
4. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di estumulazione massive è eseguita ai sensi dell'art. 80, commi 3 e 4 del presente Regolamento.
5. Agli operatori cimiteriali spetta accertare l'identità del defunto estumulato mediante verifica dell'apposita targhetta apposta sul feretro. Spetta al Medico legale stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno al momento della estumulazione.
6. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti estumulati, in accordo con la normativa vigente, sono:
 - trasferimento per successiva inumazione in fossa, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione (esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi): in tali casi, è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo e/o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente in 5 anni se non vi si ricorre, e in 2 in caso vi si ricorra;
 - avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dalla disciplina regionale;
 - tumulazione nella stessa o in altra sepoltura privata, se richiesto dai soggetti aventi titolo

ad agire in relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali; l'Amministrazione Comunale ha facoltà di negare tale trattamento.

7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti mortali o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al precedente comma 4, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione o nell'avvio a cremazione.
8. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti saranno depositati in uno spazio più idoneo per un periodo massimo di mesi 6, trascorso il quale tutto il materiale ivi depositato diverrà di proprietà del Comune il quale potrà disporre per l'avvio a dismissione.

Articolo 84 - Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione anche su richiesta dell'utenza.
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in qualunque mese dell'anno. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dal precedente articolo 81.

Articolo 85 - Oggetti da recuperare

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne formale avviso agli operatori cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti preventivamente richiesti ed eventualmente rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del Servizio Cimiteriale e/o dell'eventuale gestore.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Servizio Cimiteriale del Comune che provvederà a disporre la custodia presso il Servizio Economato e a disposizione degli aventi diritto per un periodo massimo di 6 mesi. Qualora non venissero reclamati dagli aventi diritto, decorso il termine perentorio, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzati delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato agli atti del Servizio Cimiteriale Comunale e pubblicato sul sito internet del Comune.

Articolo 86 - Disponibilità dei materiali

1. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia del defunto.
2. Su richiesta degli aventi diritto, da presentarsi entro il termine massimo di tre mesi prima della esumazione/estumulazione, il responsabile del Servizio Cimiteriale Comunale può autorizzare il recupero e/o il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e, nel caso di reimpiego, rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale.
3. Al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, in assenza della richiesta di cui al precedente comma 2, i materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà del Comune che vi provvederà come indicato ai precedenti articoli.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero Comunale o, all'esterno, in altro luogo idoneo a valorizzarne il contenuto storico o artistico.

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 87 - Autorizzazioni alla cremazione di cadaveri

1. La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

A. La cremazione di cadaveri deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto attraverso una delle seguenti modalità, come già disciplinato con Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 20.02.2020:

- disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal DPR n. 448/2000
- iscrizione ad associazione riconosciuta, certificata dal presidente della stessa, che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

Per i soggetti che al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, la volontà di procedere alla cremazione potrà essere manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, oppure con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett.a.

In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco o suo delegato a disporre per la cremazione.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa, almeno due sigilli, con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

B. Cremazione di resti mortali e di ossa

Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione.
- c) Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
 - d) permanere nello stesso tumulo;
 - e) essere avviati a cremazione;
 - f) essere inumati in quadrati appositi.

Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

È consentito aggiungere particolari sostanze biodegradanti direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi oppure nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

2. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni di esumazione e con pubblica affissione all'albo on line del Comune.
3. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
4. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
 - a) delle circostanze rilevate;
 - b) del periodo di effettuazione della cremazione;
 - c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi 12 mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

5. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
6. I rappresentanti della A.S.L., il custode e/o gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale o di distruzione o dispersione previsto dall'art. 411 del codice penale.

Articolo 88 - Affidamento e dispersioni di ceneri

1. L'affidamento dell'urna cineraria e la dispersione delle ceneri avvengono come disciplinato dal **Regolamento Comunale per la cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri**, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2020, nel rispetto della volontà espressa, in vita, dal defunto in forma scritta, secondo le seguenti modalità:
 - disposizione testamentaria;
 - dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal DPR n. 448/2000;
 - dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - dichiarazione del tutore in caso di minore o di persona interdetta;
 - La volontà del defunto può essere, inoltre, manifestata dagli aventi diritto.
2. Il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi dell'art. 162 L.R. Lazio n. 4/2006.
3. La dispersione delle ceneri è eseguita secondo le modalità fissate con Deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2020.
4. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato dal Sindaco o da un suo delegato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi del punto 7 dell'art. 162 L.R. Lazio n. 4/2006.
5. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica la rinuncia degli altri.
6. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Articolo 89 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna cineraria può essere tumulata.
2. La tumulazione è effettuata in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di feretro.
3. La durata della tumulazione, in celletta individuale o collettiva, è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo; in sepoltura di famiglia, loculi, è prevista fino allo scadere del periodo concessorio.
4. L'urna cineraria può essere inumata in area cimiteriale: in tal caso l'urna deve essere composta da materiale biodegradabile, in quanto l'inumazione ha il fine di consentire una lenta dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
5. La durata dell'inumazione dell'urna è prevista in 5 anni rinnovabili per una sola volta.
6. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 45 di lunghezza e cm. 35 di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a cm. 25. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm 30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

7. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
8. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, o dal Gestore del Cimitero;
9. L'urna può conservata all'interno del cimitero, previo pagamento della relativa tariffa, nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990 (edifici per accogliere urne);
10. L'urna può essere consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 7 del Regolamento Comunale per la Cremazione Affidamento e Dispersione delle Ceneri (DCC n. 5 del 20/02/2020).

Articolo 90 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, in accordo con il **Regolamento comunale per la cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri**, di cui alla DCC n. 5/2020, è consentita nei seguenti luoghi:
 - nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
 - nell'area eventualmente destinata all'interno dei cimiteri comunali, come previsto dal PCC;
 - in montagna, collina e altre aree pubbliche, a distanza di oltre 200 metri dai centri e insediamenti abitativi;
 - in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;
 - nei fiumi a distanza di oltre 200 metri dalla foce;
 - in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Articolo 91 - Senso comunitario della morte

1. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Articolo 92 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. Presentazione di una istanza da parte del soggetto individuato, in vita, dal de cuius per l'affidamento delle ceneri, ai sensi della L.R. Lazio n. 4/2006, art. 162.
2. Nella istanza dovranno essere indicati:
 - i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse o non potesse più conservarla;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati

- dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza, nonché del luogo di conservazione dell'urna.

Articolo 93 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, è regolamentata ai sensi del punto 4 della L.R. Lazio n. 4/2006, art. 162, come sotto indicato e dal **Regolamento Comunale per la cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri**, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2020.
2. Nell'istanza, effettuata dal soggetto individuato in vita dal *de cuius* per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, dovranno essere indicati:
3. i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
4. la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi del punto 3 dell'art. 162 della legge regione Lazio n. 4/2006, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento in caso non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
5. l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
6. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
7. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari. In caso di affidamento a un familiare, il Comune annota in apposito registro le generalità dell'affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.

Articolo 94 - Deposito provvisorio dell'urna cineraria

1. È consentita la sosta per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale.
2. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate al Cinerario Comune.

Articolo 95 - Misure dell'urna e nicchia cineraria

1. Le urne cinerarie possono essere di più misure, tali, comunque, ad essere inserite nella nicchia cineraria concessa, di varie forme geometriche e materiali adeguati anche non rigido (legno, acciaio, marmo, bronzo, cristallo ecc.), non potranno essere inferiori a cm 30 per cm 30 per cm 35 di profondità.

CAPO VI - ANIMALI DI AFFEZIONE

Articolo 96 - Sepoltura

1. Nei cimiteri di Latina non è consentita la sepoltura delle spoglie degli animali di affezione.
2. La raccolta e il trasporto delle spoglie di animali di affezione sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10/09/2002 Norme Sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 97 - Orario

1. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per le stagioni invernale ed estiva, con provvedimento del Sindaco e/o suo delegato.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima dell'orario di chiusura. Un segnale

- acustico, di regola, avvisa i visitatori che la chiusura del cimitero avverrà all'ora prescritta.
3. I cimiteri comunali saranno chiusi al pubblico un pomeriggio a settimana.
 4. È sospesa la chiusura al pubblico infrasettimanale nella settimana che precede e in quella che segue le festività di Pasqua, 2 novembre per la commemorazione dei defunti e Natale.
 5. La visita al cimitero comunale al di fuori dei giorni e degli orari di apertura non è consentita.

Articolo 98 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare soltanto a piedi. Uniche eccezioni sono quelle di seguito espressamente indicate:
 - persone con disabilità motorie;
 - persone anziane con problemi di deambulazione;
 - cittadini con problemi di deambulazione, anche temporanea.
2. È vietato l'ingresso:
 - ai cani (salvo che non siano accompagnatori di persona non vedente) ed agli altri animali;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ai bambini di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 99 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari (in specie con l'offerta di servizi e oggetti);
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile della gestione del cimitero, e contestuale assenso dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - operare all'interno del cimitero senza essere accreditati e/o senza la prevista autorizzazione da parte dell'Ente ad eseguire opere, servizi e forniture;
 - qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati dal Comune secondo le normative di settore.
3. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, intimato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 100 - Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'articolo 7 bis del DLgs 18/08/00 n. 267.
2. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24/11/1981 n. 689.
3. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza di ingiunzione di pagamento, il responsabile del Servizio Cimiteriale del Comune, dovrà attenersi ai seguenti criteri:
 - valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
 - comportamento recidivo del soggetto autore della violazione.

Articolo 101 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero comunale è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti, durante l'orario di apertura al pubblico, purché non interferiscano con la normale operatività dei servizi cimiteriali e di cremazione.
2. Nei Cimiteri Comunali è possibile prevedere una sala per la celebrazione delle funzioni laiche che è a disposizione dei cittadini che intendono celebrare un rito civile e/o diverso da quello religioso.
3. La disponibilità oraria della suddetta sala è di 90 minuti al massimo per singola cerimonia per poi procedere alla fase di sepoltura. Qualora nella stessa giornata sia richiesto l'uso di tale sala da parte di più soggetti, le celebrazioni devono essere distanziate tra loro di almeno due ore.
4. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al gestore del cimitero e, se necessario, al responsabile del competente servizio di Polizia locale.

Articolo 102 - Lastre, lapidi, epigrafi, monumenti e ornamenti

1. L'attività di fornitura e posa in opera di lapidi, epigrafi ed arredi funebri, in quanto attività commerciale, è svolta in regime di libera concorrenza da tutti i soggetti autorizzati ed accreditati secondo la normativa di settore.
2. Le attività e le opere di cui al comma precedente dovranno essere autorizzate dal Comune ovvero dall'eventuale gestore affidatario dei servizi cimiteriali e dovranno obbligatoriamente rispondere alle norme dimensionali e costruttive di cui all'art. 72 del presente Regolamento.
3. Non saranno autorizzate attività di fornitura e posa in opera di lapidi, epigrafi ed arredi funebri che non corrispondono o contrastano con quanto stabilito nel presente Regolamento.

Articolo 103 - Manutenzioni delle sepolture private

1. Gli oneri economici della manutenzione delle sepolture private spettano ai concessionari per le parti concesse loro in uso, ovvero da loro costruite od installate secondo gli interventi predisposti dal Comune o eventuale gestore in conformità ai tariffari che saranno adottati dal Consiglio Comunale.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni per motivi di decoro, di sicurezza e di igiene.

CAPO VIII - RINUNCE

Articolo 104 - Rinuncia e trasferimento di sepolture

1. Sono consentite la rinuncia e il recesso da parte degli aventi titolo sulla sepoltura, qualora esercitati a mente delle vigenti norme ed a condizione che siano liberi o liberabili da salme,

ceneri o resti. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. In tal caso spetta ai rinuncianti il rimborso di una somma calcolata a mente di quanto disposto dalle disposizioni operative di cui all'art. 113 del presente Regolamento.

2. Nel caso di rinuncia o recesso di posti già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno uso e possesso del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, acquisendo automaticamente anche la proprietà ed il possesso delle opere murarie costruite nel sepolcro o sottosuolo, con libertà di concessione a chiunque ne faccia richiesta in conformità alle norme del presente regolamento.
3. Può essere consentito il trasferimento di una salma da un qualunque posto in concessione ad un altro, a discrezione dell'Amministrazione Comunale o dell'eventuale gestore, che valuterà ogni singola richiesta, solo per avvicinamento ad altra salma, di coniuge, parente, affine, o convivente.
4. In caso di trasferimento, quando la nuova sepoltura comporti un corrispettivo superiore a quello corrispondente agli anni non usufruiti della sepoltura che si abbandona (prima concessione), il concessionario provvederà al versamento della differenza di canone. Quando la nuova sepoltura comporti un corrispettivo inferiore a quello corrispondente agli anni non usufruiti della prima concessione, al concessionario non spetterà alcun rimborso e la nuova concessione sarà disposta senza corrispettivo, con il solo pagamento delle spese contrattuali ed accessorie.
5. Nel caso di trasferimento di salma a cimitero di altro Comune si farà luogo al rimborso della parte della somma versata corrispondente agli anni non usufruiti.
6. Non si fa luogo a concessione a persone viventi tranne quanto disposto nell'art. 64 del presente Regolamento. Nel caso di rinuncia, da parte del concessionario, di un loculo ossario o cinerario, per trasferimento dei resti ossei o ceneri tumulate, ad altra sepoltura, all'interno del cimitero comunale o per trasferimento a cimitero di altro Comune, non si fa luogo ad alcun rimborso del canone di concessione già corrisposto.
7. Nel caso di rinuncia del loculo ossario o cinerario, da parte del concessionario, di un loculo ossario o di un cinerario a disposizione, mai usufruito, si farà luogo al rimborso del 50% del canone di concessione versato.
8. L'eventuale traslazione della salma in altra sepoltura o in altro cimitero e/o la raccolta dei resti mortali della stessa equivale al recesso. In detti casi la sepoltura torna nella immediata e piena disponibilità del Concedente. Per le sole tipologie di cui all'art. 77, lettere g), h), i), j), k), la liberazione delle stesse non comporta automaticamente il recesso dalla concessione a meno che questo non venga espressamente richiesto dall'assegnatario.
9. La Rinuncia - recesso di concessioni d'uso intestate a più soggetti (per contratto o per successione) a pena di invalidità dello stesso, deve essere esercitato, previa sempre la liberazione della sepoltura eventualmente occupata, da tutti i contitolari. Eventualmente e previa specifica richiesta i contitolari che abbiano interesse alla prosecuzione della concessione potranno richiedere l'intestazione della stessa esclusivamente a proprio nome, previo pagamento dei diritti amministrativi dovuti per la variazione contrattuale.

CAPO IX - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 105 - Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione legittimata da disposizioni normative e comunque nelle ipotesi previste dall'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e ss. mm. ii.
2. Nella ipotesi di cui al primo comma, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e con le formalità di cui alla L. n. 241 del 1990 e ss. mm. ii. e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente

sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o ad un deposito provvisorio in attesa della realizzazione della nuova tomba.

3. Per l'esecuzione connessa alla disposta revoca, l'amministrazione comunale dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale, del cimitero comunale e del sito internet del Comune per la durata di 90 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Articolo 106 - Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata dall'Autorità Comunale nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 103 del presente Regolamento;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) in caso di estinzione della famiglia del concessionario e/o del defunto;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) in caso di incuria ed abbandono della sepoltura;
 - h) difformità non sanabili delle opere rispetto all'autorizzazione del competente servizio comunale.
 - i) sepoltura di non aventi titolo.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dal responsabile del servizio cimiteriale, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, e comunque nel rispetto delle formalità previste dalla legge n. 241 del 1990 e ss. mm. ii..
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo Pretorio Comunale on line, a quello del cimitero comunale ed al sito internet, sezione Avvisi, del Comune per la durata di 90 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi del concessionario e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del DLgs 267 del 2000 e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.
5. Pronunciata la decadenza, è disposta la traslazione del feretro nel campo ad inumazione, o dei resti o delle ceneri nell'ossario o nel cinerario comune ed il tumulo ritorna a completa disposizione del Comune senza che ciò possa costituire diritto a richiesta di eventuali rimborsi od indennizzi da parte del concessionario.
6. Gli arredi funebri potranno essere consegnati al concessionario decaduto, previa istanza da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione di decadenza. In caso contrario, rimarranno a disposizione del Comune che potrà disporre per la loro dismissione.

Articolo 107 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Pronunciata la decadenza della concessione il Comune dispone, se del caso, la traslazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativi conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, rispettivamente in inumazione, cinerario comune, ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli aventi titolo.

3. Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato dei luoghi, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune stesso.

Articolo 108 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero.
2. La soppressione di un cimitero può essere autorizzata a condizione che sia stato predisposto il piano cimiteriale di cui all'articolo 64.
3. La soppressione viene autorizzata dall'ASL territorialmente competente, previo sopralluogo e preventivo parere dell'ARPA, su richiesta del comune, cui è allegata una relazione tecnica riportante:
 - a) lo stato delle inumazioni presenti;
 - b) il piano di trasferimento dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, di resti ossei;
 - c) la prevista destinazione e riutilizzo dell'area.
4. In caso di soppressione del cimitero, le associazioni, gli enti, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.
5. Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta.
6. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri comunali soppressi restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.
7. Il Comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.
8. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere al servizio cimiteriale e/o all'eventuale gestore del cimitero di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
9. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, provvede il gestore del cimitero collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nel cinerario comune o nell'ossario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO VI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Articolo 109 - Imprese e lavori privati

1. Per la regolamentazione dei lavori privati eseguiti nei Cimiteri Comunali si rimanda alle Norme Tecniche del P.C.C. ovvero a quanto approvato nei casi di gestione esterna.

Articolo 110 – Irrintracciabilità del concessionario della sepoltura o dell'avente titolo

1. Si ha irreperibilità, o Irrintracciabilità, quando il comune o il gestore del cimitero non dispongano, ai propri atti di nominativi ed indirizzi del concessionario della sepoltura e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
2. Nei casi di irreperibilità di cui al primo comma la diffida ad adempiere, ed eventuali obbligazioni della concessione, viene pubblicata sull'albo Pretorio comunale on line, su quello del Cimitero e sul sito internet del Comune per la durata di 60 giorni consecutivi.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 111- Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di intervenuta esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 112 - Norme transitorie

1. Per la determinazione della durata temporale delle concessioni d'uso rilasciate presso i Cimiteri Comunali antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, si fa riferimento ai provvedimenti amministrativi ed alla normativa nazionale pro tempore vigente.
2. Le concessioni d'uso in perpetuo rilasciate fino alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 803/1975 (10 febbraio 1976) rimangono valide senza soluzione di continuità, salvo il potere di revoca da parte del Comune, qualora ne ricorrano i presupposti normativi.
3. A scopo ricognitivo, si riepiloga di seguito la durata delle concessioni d'uso a termine in base al periodo di rilascio:
 - concessioni rilasciate dal 1/1/1939 e fino al 23/11/1991: 30 anni se relative a sepolture in loculi ai sensi dell'art. 26 della Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 794 del 31 dicembre 1938;
 - concessioni per tumulazioni rilasciate dal 24/11/1991 e fino al 8/8/1993: 50 anni o 99 anni a seconda della tipologia di sepoltura, come stabilito dalla deliberazione C.C n. 150/1991;
 - concessioni per tumulazioni rilasciate dal 09/08/1993 (data di efficacia della deliberazione n. 75 del 15.07.1993) al 12/05/2009: 60 anni o 99 anni a seconda della tipologia di sepoltura, come stabilito dalla deliberazione C.C n. 75/1993;
 - concessioni rilasciate a fare data dal'11/03/2009 (stipula dell convenzione di Project Financing): 10, 30 anni, 60 o 99 anni in base alla tipologia di sepoltura individuata ai sensi dell'articolo 77 del presente regolamento.
4. Tutte le sepolture rilasciate antecedentemente al 11/03/2009, qualora il titolare non abbia goduto per intero della durata della concessione per come determinata in base al precedente comma, sono prorogate per un periodo pari alla durata di cui al precedente comma, al netto del periodo goduto dalla data dell'autorizzazione alla sepoltura fino al 11/03/2009; la proroga decorrerà senza soluzione di continuità dalla scadenza del rinnovo anticipato con il gestore.
5. Per tutti i loculi concessi in uso fino all'entrata in vigore del presente Regolamento e per i quali il Comune di Latina non ha provveduto a sottoscrivere formale contratto con il concessionario del loculo, la titolarità in uso è comprovata dalla domanda di assegnazione e/o dalle ricevute di

pagamento effettuate dagli aventi titolo, e dalla iscrizione negli appositi registri in possesso del servizio cimiteriale del Comune di Latina.

6. In ogni caso sono fatti salvi i diritti acquisiti da parte dell'utenza sulla base di diverse disposizioni adottate dal Comune al tempo dell'autorizzazione alla sepoltura.

Articolo 113 - Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme, regolamenti, ordinanze, disposizioni, autorizzazioni, permessi e quanto altro emanato dalla Autorità Comunale in merito alla materia cimiteriale, fatto salvo il **Regolamento Comunale per la cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri**, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2020.
2. In un periodo massimo di mesi sei dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i gestori dei cimiteri dovranno rimodulare le condizioni di offerta dei servizi cimiteriali in modo da recepire fattivamente il contenuto del presente Regolamento. Tali novellate disposizioni di carattere operativo e la relativa modulistica saranno sottoposte ad approvazione da parte del competente organo.